

SABATO 7 NOVEMBRE 2020

DAL QUOTIDIANO OGGI

FISCO

- Dal decreto Ristori un reale "ristoro" alla giustizia tributaria? - pag. 2
- Patent box: come compilare il modello Redditi 2020 SC in caso di autoliquidazione - pag. 4
- Decreto Ristori bis: sospensione delle imposte e ristori per le attività interessate alle nuove misure restrittive - pag. 8

LAVORO E PREVIDENZA

- Rinnovi contrattuali: si riapre la stagione. Con quali presupposti? - pag. 21
- Decreto Agosto prepensionamento poligrafici: remissione in termini entro il 14 dicembre - pag. 23
- Decreto Ristori: le misure per il lavoro sotto la lente dei Consulenti del Lavoro - pag. 24
- Whistleblowing: chiarimenti su procedure di segnalazione e illeciti denunciabili - pag. 24

BILANCIO & CONTABILITÀ

- Rivalutazione beni d'impresa: le regole contabili da applicare - pag. 26
- Redazione del Bilancio: in consultazione il documento interpretativo delle disposizioni transitorie - pag. 29

FINANZIAMENTI

- Bonus PC e internet: invio delle domande dal 9 novembre - pag. 31

IN EVIDENZA

Dal decreto Ristori un reale "ristoro" alla giustizia tributaria?

di Cesare Glendi - Professore Emerito di diritto processuale civile presso l'Università di Parma e Avvocato in Genova

In base al decreto Ristori, udienze pubbliche e camere di consiglio possono svolgersi da remoto (anche solo parzialmente) dietro autorizzazione dei presidenti delle Commissioni tributarie provinciali o regionali. In alternativa, è previsto il passaggio in decisione della causa allo stato degli atti, salvo che almeno uno dei difensori insista per la trattazione scritta. A prima vista, nonostante le criticità, potrebbe sembrare una buona norma, un reale "ristoro" alla giustizia tributaria. Ma c'è un inghippo: si dispone infatti che lo svolgimento delle udienze da remoto sia disciplinato da quelle regole tecnico-operative che a tutt'oggi non sono ancora state individuate. L'apposito "ristoro" si risolve allora in un ennesimo "bidone" a danno della giustizia tributaria?

Il D.L. n. 137/2020, pubblicato sulla G.U. del 28 ottobre 2020, recante "Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19" e ormai fregiato dall'accattivante denominazione di decreto Ristori, per la prima volta, nell'ormai lunga serie degli interventi normativi sul versante "epidemiologico", dedica un'apposita intera disposizione (l'art. 27) a "Misure urgenti relative allo svolgimento del processo tributario".



Rinnovi contrattuali: si riapre la stagione. Con quali presupposti?

di Vincenzo Ferrante - Professore ordinario di diritto del lavoro presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

10 milioni di lavoratori con contratti collettivi nazionali di lavoro scaduti. E' la fotografia della situazione attuale. E quest'anno, con una crisi sanitaria in atto, i nodi del sistema italiano di relazioni industriali rischiano di emergere in tutta la loro drammaticità. Da una parte il sindacato che vuole recuperare una parte del potere di acquisto andato perduto, dall'altra Confindustria che chiude a trattative sul tema salariale. Nel silenzio delle istituzioni, (forse) distratte dalle vicende della pandemia Covid-19, cosa dobbiamo auspicarci a vantaggio di tutti?

La stagione dei **rinnovi contrattuali**, che interessa almeno 10 milioni di lavoratori i cui accordi collettivi sono scaduti, si apre in un momento quanto mai particolare, perché per un verso il **sindacato** mira a recuperare una parte del **potere di acquisto** che è andato perduto a causa della lunga stasi conseguente alla crisi del 2008, mentre

al contrario **Confindustria**, per bocca del suo presidente, **Bonomi**, ha annunciato che l'incertezza del momento non consente alle imprese di aprire **trattative sul tema salariale**. La situazione, come è evidente a tutti, non è facile, perché la crisi sanitaria rischia di far emergere in tutta la loro drammaticità



Fisco

L'editoriale di Cesare Glendi

Dal decreto Ristori un reale “ristoro” alla giustizia tributaria?

di Cesare Glendi - Professore Emerito di diritto processuale civile presso l'Università di Parma e Avvocato in Genova

In base al decreto Ristori, udienze pubbliche e camere di consiglio possono svolgersi da remoto (anche solo parzialmente) dietro autorizzazione dei presidenti delle Commissioni tributarie provinciali o regionali. In alternativa, è previsto il passaggio in decisione della causa allo stato degli atti, salvo che almeno uno dei difensori insista per la trattazione scritta. A prima vista, nonostante le criticità, potrebbe sembrare una buona norma, un reale “ristoro” alla giustizia tributaria. Ma c'è un inghippo: si dispone infatti che lo svolgimento delle udienze da remoto sia disciplinato da quelle regole tecnico-operative che a tutt'oggi non sono ancora state individuate. L'apposito “ristoro” si risolve allora in un ennesimo “bidone” a danno della giustizia tributaria?

Il D.L. n. 137/2020, pubblicato sulla G.U. del 28 ottobre 2020, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19” e ormai fregiato dall'accattivante denominazione di decreto Ristori, per la prima volta, nell'ormai lunga serie degli interventi normativi sul versante “epidemiologico”, dedica un'apposita intera disposizione (l'art. 27) a “Misure urgenti relative allo svolgimento del processo tributario”.

A prima vista, nonostante non poche criticità, potrebbe anche sembrare una buona norma, interpretabile, quanto meno, quale reale “ristoro” alla giustizia tributaria, sinora piuttosto trascurata o comunque lasciata in disparte (cfr. precedenti editoriali del 28 marzo 2020, “Koronavirus: che fine ha fatto la giustizia tributaria?”, del 18 aprile 2020, “Termini del processo (e notifiche del CUT) al tempo del coronavirus” e del 9 maggio 2020, “La babele dei termini del processo tributario in tempo di coronavirus”).

In nuce, si prevede che, “fino alla cessazione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale da Covid-19”, ove sussistano situazioni di criticità, ovvero, per la precisione, “divieti, limiti, impossibilità di circolazione su tutto o parte del territorio nazionale, conseguenti al predetto stato di emergenza”, ovvero “altre situazioni di pericolo per l'incolumità pubblica o dei soggetti a vario titolo interessati nel processo tributario”, lo svolgimento delle **udienze pubbliche** nonché delle **camere di consiglio con collegamento da remoto** è autorizzato, secondo la rispettiva competenza, con decreto motivato del presidente della CTP o della CTR, da comunicarsi almeno cinque giorni prima della data fissata per una udienza pubblica o una camera di consiglio. Nella seconda parte del comma 1 dell'art. 27 si prevede, altresì, che detti decreti possano disporre che le udienze e le camere di consiglio abbiano a svolgersi “**anche solo parzialmente da remoto**” sempre che “le dotazioni informatiche della

giustizia tributaria lo consentano e nei limiti delle risorse tecniche e finanziarie disponibili”.

Nel comma 2, in **alternativa**, sussidiariamente a quanto sopra indicato, è comunque previsto il **passaggio in decisione** della causa allo **stato degli atti**, salvo che almeno uno dei difensori, con apposita istanza da notificare alle altre parti e da depositare alla segreteria della commissione entro 2 giorni liberi prima, insista per la trattazione scritta “con fissazione di un termine non inferiore a dieci giorni prima dell'udienza per deposito di memorie conclusionali e di cinque giorni prima dell'udienza per memorie di replica”.

Dove sta l'inghippo?

Sta in ciò, che, nel comma 4, pur facendosi “salvo quanto previsto nel presente articolo”, testualmente si dispone che “le modalità di svolgimento delle udienze da remoto sono disciplinate ai sensi dell'articolo 16 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge dicembre 2018, n. 136”. Ora, come già si è avuto modo di ricordare in altre occasioni (C. Glendi, “Gli assembramenti partecipativi nel processo tributario prima, durante, e dopo l'emergenza epidemiologica”, in G.T. - *Riv. giur. trib.*, n. 6/2020, 481 ss.), l'art. 16, comma 1, lettera b), del D.L. n. 119/2018 (emesso in periodo pre-Covid), nel prevedere una speciale forma di partecipazione all'udienza pubblica di cui all'art. 34 del D.Lgs. n. 546/1992 mediante collegamento audiovisivo tra l'aula d'udienza e il luogo del domicilio della parte richiedente, aveva espressamente condizionato l'attuazione in concreto di detto collegamento ad apposito provvedimento autorizzativo da parte del Direttore generale delle finanze sentito il Consiglio Presidenza della giustizia tributaria e l'Agenzia per l'Italia Digitale per l'individuazione delle **regole tecnico-operative** occorrenti. Si dà il caso, però, come pure non si è mancato di far rilevare [cfr. editoriale del 12 ottobre 2020, “Verso l'ecatombe della giustizia tributaria (e di quella civile)”], che, di fatto, da parte del MEF non si è mai provveduto

a dare concreta attuazione a quanto legislativamente previsto, tant'è che, poi, dopo l'emergenza epidemiologica, anche per cercare di mascherare un po' tutta questa ingiustificabile inerzia operativa, con l'art. 135, comma 2, del D.L. n. 34/2020, c.d. Rilancio, si è provveduto a modificare leggermente la precedente disposizione (quanto alle modalità di attuazione e ai presupposti autorizzativi ritenuti necessari), senza peraltro, ancora una volta, disporre che venisse data **concreta realizzazione** a quanto normativamente stabilito, dotando tutte le commissioni tributarie delle necessarie apparecchiature ed emettendo finalmente questo provvedimento autorizzativo del collegamento audiovisivo.

Col bel risultato che, a tutt'oggi, in piena rinnovata recrudescenza Covid, nonostante l'assoluta necessità di poterne disporre, gli organi della giustizia tributaria sono stati di fatto **privati degli strumenti tecnici** occorrenti per celebrare da remoto udienze e camere consiliari. Per cui, dunque, anche l'apposito "ristoro" di cui all'art. 27 del decreto Ristori si è risolto, come provocatoriamente detto nell'abstract, in un ennesimo "bidone" a danno della giustizia tributaria.

Questa brutta storia (di cui dovrebbero occuparsi, ben più di Noi, la Corte dei Conti, e, ancor prima, e fors'anche meglio, Report) non si esaurisce comunque solo in un deplorabile, ma, purtroppo non isolato, episodio di inefficienza amministrativa. Assume altro, ben più grave ed allarmante risvolto, se tutto quanto sopra si riconnette al fatto che, proprio in (e nonostante) questo periodo di emergenza sanitaria, qualcuno, riprendendo, in chiave moderna, la vecchia favola del lupo e dell'agnello ("*superior stabat lupus*", etc.), approfittando della notoria ignoranza che la gente comune ha della giustizia in genere e di quella tributaria, in

specie, sta di proposito mettendo in giro la voce che l'inefficienza della giustizia tributaria in questo periodo dipenderebbe dai giudici tributari, che non farebbero udienze, né sentenze, mentre, in realtà, costoro, alla pari dei contribuenti e degli stessi uffici, sono vittime dell'inefficienze di altri, che, perversamente, proprio *ad instar* del lupo della nota favola sopra evocata, accusano i giudici tributari di quanto ad essi causato.

Non a caso, peraltro, ma a bella posta.

Se è vero, com'è vero, che, proprio sulla base delle false notizie (vere e proprie **fake news**) di queste asserite inefficienze operative dei giudici tributari in periodo di emergenza sanitaria, sotto sotto, si stanno creando le basi per legittimare, a "furor di popolo", come si usa dire, la soppressione della giurisdizione tributaria, addossando il relativo carico su quella civile, che, in realtà, è messa ancor peggio, pur godendo, senza troppi meriti, dei favori di una parte politica e delle mai sopite ambizioni di coloro che ne fanno parte, i quali non hanno mai digerito la scelta dell'Assemblea Costituente, secondo cui, nel nostro assetto ordinamentale, oltre alla giurisdizione c.d. ordinaria, trovano posto altre giurisdizioni, c.d. speciali, come quella amministrativa, contabile e, per l'appunto, tributaria, che il legislatore ordinario non è legittimato a sopprimere (come più volte riconosciuto dalla Corte Costituzionale e dalle stesse SS.UU. della Suprema Corte di Cassazione nelle due illuminate sentenze n. 29 e n. 30 del 5 gennaio 2016).

A tal punto, in gioco non c'è soltanto la **giustizia tributaria**, il **giusto processo** e via discorrendo, ma la **tenuta stessa del nostro assetto istituzionale**. Del che tutti dovrebbero preoccuparsi, non meno che della salute e della crisi economica in atto.

Fisco

Dichiarazioni fiscali 2020

Patent box: come compilare il modello Redditi 2020 SC in caso di autoliquidazione

di Paolo Parisi - Avvocato Tributarista e societario in Trento e Bologna, di Paola Mazza - Dottore commercialista in Napoli

Il contribuente che decide di determinare direttamente in dichiarazione il reddito agevolabile in base al regime del patent box deve compilare il quadro OP, rigo OP21 del modello Redditi SC 2020. La possibilità di optare per l'indicazione del beneficio diretto, invece che per la procedura di ruling, è stata prevista dal decreto Crescita 2019; la nuova disciplina si applica a tutti i contribuenti che intendono beneficiare dell'agevolazione a partire dal periodo d'imposta in corso al 2 maggio 2019, data di entrata in vigore del decreto.

Il regime del **patent box**, già operante in altri Paesi europei, come il Lussemburgo, i Paesi Bassi, la Francia e il Regno Unito, consiste in un regime opzionale che agevola, detassandoli parzialmente, i redditi derivanti dallo sfruttamento di beni immateriali ("intangible assets" o "IPs").

Chi può optare per il regime agevolato?

Possono optare per il regime agevolato i soggetti titolari di **redditi di impresa** residenti in Italia:

- società di capitali;
- enti commerciali residenti in Italia;
- imprenditori individuali;
- altri titolari di reddito di impresa;
- stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti.

Inoltre, è prevista la facoltà di beneficiare del Patent box anche per i soggetti residenti in un Paese che abbia siglato con l'Italia una **convenzione** per evitare la **doppia imposizione** con il quale sia effettivo lo scambio di informazioni.

Si tratta in sostanza di tutti i Paesi inclusi nella **white list**. In tali casi l'agevolazione spetterà quando i beni immateriali siano attribuiti ad una stabile organizzazione in Italia del soggetto non residente.

Chi è escluso dall'agevolazione?

Non possono beneficiare del regime del Patent box:

- i soggetti non titolari di reddito di impresa;
- le società che determinano il reddito con metodologie diverse da quella analitica (nuovo regime forfetario, tonnage tax, società agricole che esercitano l'opzione per determinare il reddito su base catastale, etc.);
- le società assoggettate a: procedure fallimentari, dall'inizio dell'esercizio in cui interviene la dichiarazione di fallimento; procedure di liquidazione coatta dall'inizio dell'esercizio in cui interviene il provvedimento che ordina la liquidazione; procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi dall'inizio dell'esercizio in cui interviene il decreto

che dichiara l'apertura della procedura.

Ambito oggettivo

L'agevolazione si applica a condizione che i soggetti interessati sostengano **spese** per attività di **ricerca e sviluppo** finalizzate alla produzione dei beni qualificabili per il Patent box. Le spese possono essere sostenute anche mediante contratti di ricerca stipulati con università o enti di ricerca e organismi equiparati.

Possono beneficiare della detassazione prevista dal regime i redditi derivanti dallo sfruttamento diretto e indiretto di brevetti, processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili.

Tali beni sono stati puntualmente identificati (D.M. 28 novembre 2017). Si tratta in particolare di:

- software protetti da copyright;
- brevetti industriali;
- disegni e modelli;
- processi;
- formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili (know-how).

Possono beneficiare dell'agevolazione anche i redditi derivanti dall'**utilizzo congiunto di beni immateriali**, collegati tra loro da vincoli di complementarietà, ai fini della realizzazione di un prodotto o di una famiglia di prodotti o di un processo o gruppo di processi, sempreché tra i beni immateriali utilizzati congiuntamente siano compresi unicamente quelli agevolabili (art. 1, comma 39, legge di Stabilità 2015, modificato dal D.L. n. 50/2017).

Secondo la nuova definizione di beni immateriali collegati, dunque, possono beneficiare dell'agevolazione anche i redditi derivanti da beni non appartenenti alla medesima categoria di **intangibles**.

Potranno essere considerati complementari, e trattati come un unico intangible, anche un brevetto e il relativo know how, se ai fini dell'utilizzo dell'uno sono

necessari l'esistenza e l'utilizzo dell'altro.

Inoltre, possono essere considerati collegati anche beni immateriali utilizzati congiuntamente per la realizzazione non solo di prodotti e processi, ma anche di famiglie di prodotti o gruppi di processi.

Sono in ogni caso esclusi dall'agevolazione i beni immateriali utilizzati congiuntamente con altri beni, se i primi non sono inclusi tra i beni immateriali agevolabili (ultimo inciso del secondo periodo del comma 39 citato).

Attenzione

Rimane escluso dal beneficio del Patent box il marchio di impresa. I marchi, dunque, non possono più beneficiare del regime agevolativo, nemmeno se utilizzati congiuntamente e legati da un vincolo di complementarietà ad altri beni immateriali per i quali è possibile fruire dell'agevolazione.

In dichiarazione dei redditi la scelta tra ruling e autoliquidazione

Il Patent box a regime **detassa** del **50%** i redditi derivanti dallo sfruttamento diretto o indiretto dei beni immateriali oggetto dell'agevolazione.

Inoltre, le **plusvalenze** derivanti da cessioni di beni immateriali non concorrono a formare il reddito complessivo in quanto escluse, a condizione che almeno il 90% del corrispettivo derivante dalla cessione dei predetti beni sia reinvestito, prima della chiusura del secondo periodo di imposta successivo a quello nel quale si è verificata la cessione, nella manutenzione o nello sviluppo di altri beni immateriali agevolabili.

I redditi agevolabili in caso di utilizzo indiretto dei beni (ad esempio la concessione in uso a terzi) sono di immediata identificazione, consistendo nelle royalties che il contribuente ritrae dalla licenza a terzi dei propri beni immateriali.

Più delicata è, invece, l'individuazione dei redditi agevolabili in caso di sfruttamento diretto del bene immateriale, per la produzione interna dell'azienda, che, peraltro, dovrà necessariamente essere svolta mediante **contraddittorio** con l'Agenzia delle Entrate, attraverso la **procedura di ruling**.

I profili altamente tecnici riconducibili alle modalità

di determinazione del contributo dei beni immateriali alla determinazione del reddito d'impresa agevolabile hanno dato luogo a **tempi di attesa** non in linea con le esigenze di celerità e con le dinamiche degli investimenti in attività di ricerca e sviluppo effettuate dai contribuenti sui beni immateriali oggetto di sfruttamento economico.

L'intervento normativo del decreto Crescita (art. 4, D.L. n. 34/2019) ha consentito ai contribuenti di accedere all'agevolazione mediante la **determinazione diretta del beneficio**, rimandando il relativo confronto alla successiva fase di controllo.

La disposizione in esame introduce, infatti, la possibilità per i contribuenti di beneficiare dell'agevolazione **direttamente in dichiarazione dei redditi**, sostituendo l'attuale procedura che prevede, invece, in determinati casi, la presentazione di un'apposita istanza all'Agenzia delle Entrate e un successivo confronto con l'Amministrazione finanziaria sulla determinazione dell'ammontare dell'agevolazione (procedura di ruling).

I soggetti che intendono fruire del Patent box possono, infatti, scegliere, in **alternativa** alla procedura di cui all'art. 31-ter del D.P.R. n. 600/1973, di **determinare e dichiarare direttamente** nel modello di dichiarazione dei redditi la quota di reddito agevolabile indicando le informazioni necessarie alla determinazione dello stesso secondo le modalità previste dal provvedimento 30 luglio 2019 dell'Agenzia delle Entrate.

Attenzione

Tale nuova disciplina rappresenta comunque un'**alternativa**, previa **opzione** da parte del contribuente, a quella ordinaria basata sull'accordo disciplinato dall'art. 31-ter del D.P.R. n. 600/1973 e si applica, a tutti i contribuenti che intendono beneficiare dell'agevolazione, a partire dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto (2 maggio 2019).

Come compilare il modello Redditi SC 2020

Nel **modello Redditi SC 2020** viene inserita (**quadro OP, rigo OP21**) la possibilità di optare per la determinazione di reddito agevolabile in alternativa alla procedura di ruling *ex* art. 31-ter del D.P.R. n. 600/1973.

SEZIONE IV		Numero beni	Reddito agevolabile
Patent box (D.M. 28/11/2017)	OP16 Software protetto da copyright (art. 6, c. 1, lett. a)	1	2 ,00
	OP17 Brevetti industriali (art. 6, c. 1, lett. b)	1	2 ,00
	OP18 Disegni e modelli (art. 6, c. 1, lett. c)	1	2 ,00
	OP19 Processi, formule e informazioni industriali (art. 6, c. 1, lett. d)	1	2 ,00
	OP20 Beni immateriali collegati da vincolo di complementarità (art. 6, c. 1, lett. e)	1	2 ,00
	OP21	Opzione 1	Possezzo documentazione 2
Patent box (Art. 4, D.L. 34 del 2019)			

Questa nuova **opzione “documentale”** è applicabile anche nel caso in cui sia in corso la procedura prevista dal citato art. 31-ter, a condizione che il relativo accordo non sia già concluso. In tal caso, il contribuente

dovrà comunicare all' Agenzia delle Entrate in maniera espressa la volontà di rinunciare alla procedura stessa.

RF48	Utili distribuiti da soggetti residenti o localizzati in Stati o territori a località privilegiata						,00
	<u>Patent box</u>		<u>Ruling</u>	<u>Documentazione</u>	<u>Ingegnieri sociali</u>		
RF50	Reddito esente e detassato (di cui: - New regime internazionale - New regime internazionale/ Riscossione - New/Pesco Finanza etica e sostenibile	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00	,00
	6 ,00	7 ,00	8 ,00	9 ,00	10 ,00	11 ,00	,00
RF53	Applicazioni IAS/IFRS e d.lgs. n. 139/2015			<u>Rimanenze</u>	<u>FRSP</u>		
	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00	6 ,00	,00
RF54	Rimanenze e opere straordinarie contabilizzate in misura superiore a quelle determinate ai sensi del TUR (artt. 92 e 93)						,00
	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00	6 ,00	,00

Con circolare 29 ottobre 2020, n. 28/E l'Agenzia delle Entrate ha chiarito le nuove modalità di fruizione dell'agevolazione prevista dal regime Patent Box introdotte dalla normativa citata, nonché le soluzioni interpretative che hanno tenuto conto dei quesiti e dei contributi pervenuti da rappresentanti di Associazioni di categoria, delle Professioni libere e, più in generale, da parte degli operatori a seguito di consultazione pubblica.

Sanzioni

In caso di rettifica del reddito escluso da imposizione, la sanzione per **infedele dichiarazione non si applica** qualora, nel corso dell'accesso, ispezione, verifica o di altra attività istruttoria, il contribuente consegna all'Amministrazione finanziaria la documentazione idonea a consentire il riscontro della corretta determinazione della quota di reddito escluso, indicata nel provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 30

luglio 2019.

Rimane ferma la possibilità per tutti i contribuenti che intendono accedere al regime agevolativo, in particolare per coloro per i quali non ricorre l'obbligatorietà della procedura (prevista dall'art. 31-ter del D.P.R. n. 600/1973), di accedere alle esimenti sanzionatorie previste nel comma 2, mediante la presentazione di una dichiarazione integrativa (art. 2, comma 8 del D.P.R. n. 322/1998), nella quale deve essere data indicazione del possesso della documentazione idonea per ciascun periodo d'imposta oggetto di integrazione. Tale facoltà, tuttavia, viene concessa, qualora tale dichiarazione sia presentata prima della formale conoscenza dell'inizio di qualunque attività di controllo relativa al regime in commento.

Attenzione

L'agevolazione deve essere utilizzata a decorrere dalla dichiarazione delle imposte sui redditi e dell'imposta

regionale sulle attività produttive relativa al periodo
d'imposta nel corso del quale è esercitata la medesima

opzione.

Fisco

Le nuove misure anti Covid

Decreto Ristori bis: sospensione delle imposte e ristori per le attività interessate alle nuove misure restrittive

di Saverio Cinieri - Dottore commercialista in Brindisi

Il Governo vara il nuovo decreto Ristori bis per estendere gli aiuti già previsti per alcune categorie economiche con il precedente decreto Ristori anche a tutte le attività che risentono delle restrizioni introdotte con l'ultimo D.P.C.M. Pertanto, anche a costoro spetta il contributo a fondo perduto aumentato in percentuale e il bonus sulle locazioni di immobili non ad uso abitativo, ma non solo. Infatti, per le attività colpite viene prevista la sospensione delle imposte di novembre e della seconda rata IMU, nonché il rinvio al 30 aprile 2021 del secondo acconto delle imposte per i soggetti ISA a prescindere dal calo di fatturato.

Contributi a fondo perduto maggiorato e **bonus affitti** per i mesi di ottobre, novembre e dicembre anche per i soggetti colpiti dalle restrizioni del D.P.C.M. 3 novembre 2020 tra cui il settore del commercio di generi non alimentari o non di beni di prima necessità, il commercio ambulante e alcuni servizi alla persona. Inoltre, per le attività economiche e professionali, **soggette agli ISA**, delle zone caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto è disposto lo **slittamento del secondo acconto** delle imposte dal 30 novembre al **30 aprile 2021**.

E' quanto previsto dal **Decreto Ristori bis**, approvato dal Governo nella nottata del 6 novembre che, appunto, cerca di aiutare tutte quelle categorie economiche che stanno soffrendo per le nuove misure di contenimento dell'epidemia da coronavirus, introdotte con il D.P.C.M. 3 novembre 2020.

Come noto, con tale provvedimento l'Italia è stata divisa in tre zone (rossa, arancione e gialla), prevedendo per le zone a maggior rischio epidemiologico (regioni rosse e arancioni) misure molto restrittive, se non un vero e proprio lockdown con chiusure generalizzate di negozi e altre attività non ritenute indispensabili.

Ed è anche a queste attività che si rivolge il decreto, attività elencate in un apposito allegato al D.L. (**allegato 2, in tutto 57 categorie**), che comprende molti settori del commercio di prodotti non alimentari (ad esempio, negozi di abbigliamento e calzature o di mobili e arredamento, giusto per citarne alcune).

Il nuovo decreto ricalca, per quanto riguarda le misure intraprese, quello emanato pochi giorni fa (D.L. n. 137/2020, c.d. "Decreto Ristori"), ma non in tutto e per tutto.

Infatti, come anticipato sopra, contiene misure inedite quali, oltre al predetto slittamento delle imposte per i soggetti ISA, anche **l'eliminazione della seconda rata dell'IMU** e la sospensione, con versamento il 16 marzo 2021, delle scadenze di novembre su **Iva, ritenute e addizionali regionali e comunali**.

Nell'attesa che il testo venga ufficializzato con la pubblicazione in G.U., proviamo a sintetizzare le principali novità del nuovo decreto.

Contributo a fondo perduto

La prima misura, quella forse più attesa, riguarda l'allargamento della platea dei beneficiari del contributo a fondo perduto.

E' stato, a tale proposito, redatto **un nuovo elenco di attività** (allegato 2 al D.L.).

Si deve, però, trattare di soggetti che hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 decreto D.P.C.M. 3 novembre 2020 (in pratica, si tratta delle regioni rosse e arancioni).

Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 25 ottobre 2020.

Per tutte le attività la quota di contributo spettante dovrebbe essere pari al **200% di quanto già percepito** o spettante in base alla norma originaria contenuta nel decreto rilancio.

Oltre alle new entry, il nuovo decreto provvede ad **aumentare le quote** di spettanza anche per alcune attività inserite nel primo decreto Ristori.

In particolare, è previsto che per gli operatori dei settori economici individuati dai codici ATECO 561030-gelaterie e pasticcerie, 561041-gelaterie e pasticcerie ambulanti, 563000-bar e altri esercizi simili senza cucina, con domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto, (in pratica, si tratta delle regioni rosse ed arancione) il contributo a fondo perduto previsto dal decreto Ristori è aumentato di un ulteriore 50% rispetto alla quota indicata (pertanto, **si passa dal 150% al 200%**). Il vecchio elenco contenuto nel primo decreto Ristori (sostituito con l'allegato 1 del nuovo D.L.) viene anche ampliato facendovi rientrare le attività di **bus turistici**,

i **tour operator**, le **agenzie di viaggio**, le **pizzerie da asporto**, i **corsi di danza** e i **pirotecnici**.

Ulteriori misure sono previste anche per gli operatori con sede operativa nei centri commerciali e agli operatori delle attività manifatturiere e industrie alimentari: se svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO che rientrano tra i beneficiari del contributo (allegato 1 al D.L.), il contributo è pari al 30% del contributo a fondo perduto. Se, invece, svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO che non rientrano tra i beneficiari, il contributo di spetta a determinate condizioni ed è pari al 30% del valore calcolato sulla base dei dati presenti nell'istanza trasmessa.

Da segnalare, infine, che, poiché la situazione è in continuo aggiornamento e regioni che ora sono in zona gialla o arancione potrebbero passare ad un livello di rischio più alto, sono stati **accantonati altri 400 milioni di euro** per gli esercizi commerciali delle regioni che potrebbero cambiare colore.

Bonus locazioni

Un'altra misura prevista dal nuovo decreto riguarda l'estensione del bonus locazioni immobili ad uso abitativo per i mesi di ottobre, novembre e dicembre anche per le categorie economiche (riportate nell'allegato 2) che hanno la sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno **scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto** come individuate nel D.P.C.M. 3 novembre 2020.

Si applicano le stesse regole previste nel decreto Ristori, quindi, ai soggetti locatari esercenti attività economica, il credito d'imposta spetta a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente.

Inoltre, si applica la regola secondo cui il credito d'imposta spetta anche in assenza dei suddetti requisiti ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019 nonché ai soggetti che, a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza da COVID-19.

Cancellazione seconda rata IMU

Oltre alle esenzioni già previste con i decreti precedenti, anche per le attività di cui all'Allegato 2 del D.L. delle regioni rosse e arancioni, viene prevista la

cancellazione della seconda rata IMU per il 2020.

Resta confermata la condizione secondo la quale i relativi proprietari debbano essere anche gestori delle attività ivi esercitate.

Rinvio al 30 aprile 2021 della rata delle imposte da dichiarazione

Nei confronti dei soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA operanti nei settori economici individuati sia nell'Allegato 1 che nell'Allegato 2, aventi domicilio fiscale o sede operativa nelle regioni rosse e arancioni è prevista la **proroga al 30 aprile 2021** del termine relativo al versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP, dovuto per il periodo d'imposta 2020.

Tale proroga si applica indipendentemente dalla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi e non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Sospensione versamenti imposte di novembre

Per i soggetti che esercitano le attività economiche sospese su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'articolo 1 del D.P.C.M. 3 novembre 2020, nonché per quelli che operano nei settori economici individuati nell'Allegato 2 del D.L., aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle regioni rosse o arancioni, sono sospesi i termini che scadono nel **mese di novembre 2020** relativi:

- a) ai versamenti relativi alle ritenute alla fonte e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;
- b) ai versamenti IVA.

I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il **16 marzo 2021** o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.

Altre misure

Il decreto contiene altre misure tra cui:

- la sospensione dei **versamenti contributivi** per i mesi di novembre e dicembre nelle aree rosse e arancioni e per il solo novembre nelle altre regioni gialle;
- una riedizione dei **congedi parentali** per i genitori lavoratori e un rifinanziamento del **bonus baby sitting**;
- lo slittamento di altri sei mesi per l'avvio della class action;
- l'ampliamento dei concorsi da avvocato e notaio fermati dalla crisi sanitaria.

Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

Rimborso credito IVA post concordato preventivo: quando è ammissibile la compensazione con i debiti tributari

Alla richiesta di rimborso del credito IVA maturato dal contribuente successivamente alla domanda di concordato preventivo è inopponibile la compensazione con i debiti tributari sorti antecedentemente. Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con le risposte a interpello nn. 535 e 536 del 6 novembre 2020. Nel caso in cui, in materia di concordato preventivo, l'imprenditore concordante o suoi aventi causa chiedano il rimborso di un credito IVA formatosi durante lo svolgimento della procedura concorsuale, l'amministrazione finanziaria può opporre in compensazione crediti che siano sorti successivamente all'apertura della procedura.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato le risposte a interpello nn. 535 e 536 del 6 novembre 2020 in tema di concordato preventivo e rimborso del **credito IVA**. L'articolo 30, comma 3, del decreto IVA dispone che il contribuente può chiedere in tutto o in parte il **rimborso dell'eccedenza** detraibile, se di importo superiore a 2.582,28 euro, all'atto della presentazione della dichiarazione quando esercita esclusivamente o prevalentemente attività che comportano l'effettuazione di operazioni soggette ad imposta con aliquote inferiori a quelle dell'imposta relativa agli acquisti e alle importazioni.

Come previsto dall'articolo 38-bis, comma 1, del decreto Iva, i **rimborsi** sono eseguiti, su richiesta fatta in sede di dichiarazione annuale, entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione.

Tra i contribuenti che hanno diritto all'**esecuzione dei rimborsi** in via prioritaria rientrano quelli individuati dall'articolo 8 del decreto ministeriale 23 gennaio 2015: soggetti passivi che hanno effettuato operazioni nei confronti delle pubbliche amministrazioni e delle fondazioni, enti e società.

Se il contribuente rientra nell'ipotesi di cui all'articolo 30, comma 2, lettera a), del **decreto IVA**, e dell'articolo 8 del DM 23 gennaio 2015, può, in linea di principio, accedere al **rimborso** disciplinato dall'articolo 38-bis e, in particolare, al rimborso accelerato di cui al successivo comma 10.

Per quanto riguarda la **compensabilità del credito IVA**, maturato dopo la domanda di concordato

preventivo e chiesto a rimborso, con debiti tributari sorti antecedentemente, occorre riferirsi alla giurisprudenza di legittimità, secondo cui sono diversi i soggetti che vantano crediti nei confronti dell'amministrazione finanziaria, a seconda che il credito insorga prima o dopo l'apertura della procedura.

Nel caso in cui, in materia di **concordato preventivo**, l'imprenditore concordante o suoi aventi causa chiedano il rimborso di un **credito IVA** formatosi durante lo svolgimento della procedura concorsuale, l'amministrazione finanziaria può opporre in **compensazione** crediti che siano sorti successivamente all'apertura della procedura, mentre al contrario non può opporre in compensazione crediti formati in epoca precedente l'apertura della procedura, stante il principio richiamato dalla L. Fall., artt. 56, 169, applicabile anche ai crediti erariali.

Ciò significa che alla richiesta di rimborso del **credito IVA** maturato dal contribuente successivamente alla domanda di concordato preventivo è inopponibile la compensazione con i debiti tributari sorti antecedentemente.

Non costituisce, altresì, un limite a quanto indicato la previsione recata dall'articolo 31, comma 1, primo periodo, del DL n. 78 del 2010, secondo cui a decorrere dal 1° gennaio 2011, la compensazione dei crediti, relativi alle imposte erariali, è vietata fino a concorrenza dell'importo dei debiti, di ammontare superiore a millecinquecento euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali è scaduto il termine di pagamento.

Tra l'altro la circostanza che i debiti pregressi non possano essere compensati con i crediti maturati dopo l'apertura del concordato non esime il contribuente dall'obbligo di **prestare garanzia**, verificandosi una situazione di rischio che la norma intende tutelare.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

[Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 06/11/2020, n. 535](#)

[Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 06/11/2020, n. 536](#)

Fisco

in Commissione Finanze - Senato

Commercialisti: dichiarazioni dei redditi al 10 dicembre e contributi a fondo perduto

anche ai professionisti

Il CNDCEC in audizione presso la Commissione Finanze del Senato sul Decreto Ristori ha chiesto lo spostamento delle dichiarazioni dei redditi almeno al 10 dicembre, il diritto per gli intermediari di sospendere l'attività lavorativa in caso di malattia grave e l'estensione dei contributi a fondo perduto ai professionisti. Infatti, il protrarsi della situazione di estrema difficoltà legata all'emergenza pandemica non può in alcun modo consentire che si protragga l'esclusione a priori dei liberi professionisti da forme di aiuto che vengono riconosciute alle imprese, ivi comprese quelle individuali.

L'audizione del CNDCEC sul Decreto Ristori presso la Commissione Finanze del Senato si è svolta in data 6 novembre 2020, ove sono state formulate una serie di richieste.

In particolare, il CNDCEC ha chiesto la **proroga della dichiarazione dei redditi**. Infatti, l'articolo 10 del Decreto Ristori ha prorogato al 10 dicembre 2020 i termini di presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta, relativa all'anno 2019, che erano altrimenti in scadenza al 31 ottobre 2020.

La particolare situazione attuale con un accrescimento delle difficoltà operative e delle restrizioni, rende opportuno un adeguamento dell'ampiezza della proroga già concessa.

Pertanto è opportuno prevedere una parificazione, al **10 dicembre 2020** o al più ampio termine che risulterà possibile concedere, dei **termini** in scadenza il prossimo 30 novembre 2020 per la presentazione delle **dichiarazioni annuali** delle imposte sui redditi, per l'anno 2019.

Queste proroghe sono necessarie in attesa di una proposta seria e di riforma strutturale volta a valorizzare, ai fini dell'ottenimento di differimenti automatici dei termini in scadenza per la presentazione delle **dichiarazioni fiscali**, il diritto dei professionisti a sospendere l'attività lavorativa per situazioni di grave malattia, senza che da ciò possa discendere danno per i contribuenti che assistono, né per i professionisti medesimi, in termini di perdita della clientela per temporanea impossibilità di provvedere agli adempimenti di trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali.

Con riferimento al **contributo a fondo perduto**, è stato sottolineato come è "coerente" la scelta di ricollegarsi direttamente alle risultanze delle istanze già presentate per il contributo a fondo perduto previsto dal **Decreto Rilancio**. Una disciplina che garantisce una speditezza operativa nelle liquidazioni altrimenti impossibile per l'erogazione del contributo a fondo perduto previsto ora dal Decreto Ristori. E

però importante di coniugare questa esigenza squisitamente operativa, con esigenze di razionalità e ragionevolezza nei criteri di attribuzione degli **aiuti**. Gelosa e Postal hanno evidenziato come il protrarsi della situazione di estrema difficoltà legata all'emergenza pandemica non può in alcun modo consentire che si protragga del pari **l'esclusione** a priori dei **liberi professionisti** da forme di aiuto che vengono riconosciute alle imprese, ivi comprese quelle individuali.

I commercialisti auspicano quindi che forme di aiuto vengano riconosciute ai professionisti nelle ulteriori misure di ristoro che saranno previste da altri decreti a fronte dell'ampliamento oggettivo e soggettivo delle restrizioni alle attività economiche.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

CNDCEC, documento 06/11/2020.

Fisco

Fondazione Studi

Decreto Ristori: le misure fiscali nell'analisi dei Consulenti del Lavoro

Il decreto legge n. 137 del 28 ottobre 2020, cosiddetto "Ristori", prevede nuove misure a sostegno dei settori economici interessati dai provvedimenti restrittivi introdotti con il DPCM del 24 ottobre 2020 per contrastare l'emergenza epidemiologica da Covid-19. La Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, con la circolare n. 23 del 2020, analizza, nello specifico, gli aspetti fiscali del provvedimento: l'ulteriore contributo a fondo perduto per le imprese dei settori oggetto delle nuove restrizioni; il credito di imposta per i canoni di locazione e di affitto d'azienda per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020; la cancellazione della seconda rata IMU relativa agli immobili e relative pertinenze in cui si svolgono le attività delle categorie interessate dalle restrizioni.

Con la circolare n. 23 del 6 novembre 2020, la Fondazione Studi dei **Consulenti del Lavoro** commenta le misure fiscali introdotte dal decreto legge n. 137 del 28 ottobre 2020 (**decreto Ristori**) introdotte dal legislatore per contrastare l'emergenza epidemiologica da Covid-19. Tra esse, in particolare:

- l'ulteriore contributo a fondo perduto per le imprese dei settori oggetto delle nuove restrizioni;
- il credito di imposta sugli affitti dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020, allargato anche alle

imprese con ricavi superiori a 5 milioni di euro e che abbiano subito un calo di fatturato del 50%;

- la cancellazione della seconda rata IMU relativa agli immobili e relative pertinenze in cui si svolgono le attività delle categorie interessate dalle restrizioni;
- la proroga del termine per la presentazione del modello 770, con gli effetti conseguenti sul ravvedimento operoso e la dichiarazione integrativa.

Contributo fondo perduto

Il **contributo a fondo perduto** è riconosciuto a favore dei soggetti che sono in possesso di una partita Iva attiva alla data del 25 ottobre 2020 e svolgono, come attività prevalente, una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'allegato 1 del decreto Ristori.

Il nuovo contributo spetta nel caso in cui l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.

Con riferimento alle fatture differite, nel calcolo dell'ammontare del fatturato dei mesi di aprile 2020 e 2019, rilevante per il controllo del requisito della riduzione, andranno escluse quelle emesse nei citati mesi (entro il giorno 15) relative ad operazioni effettuate nel corso dei mesi di marzo 2020 e 2019, mentre andranno incluse quelle emesse entro il 15 maggio 2020 e 2019 relative ad aprile 2020 e 2019.

La Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro ricorda che:

- occorre tenere conto delle note di variazione di cui all'art. 26, D.P.R. n. 633/1972 con data aprile;
- i commercianti al minuto e gli altri contribuenti di cui all'art. 22, D.P.R. n. 633/1972, devono considerare l'ammontare globale dei corrispettivi (al netto dell'Iva) delle operazioni effettuate nel mese di aprile;
- concorrono a formare l'ammontare del fatturato anche le cessioni di beni ammortizzabili;
- nel caso di operazioni la cui imposta viene calcolata con il metodo della ventilazione dei corrispettivi ovvero con applicazione del regime del margine, per le quali risulta difficoltoso il calcolo dei corrispettivi o delle fatture al netto dell'Iva, l'importo può essere riportato al lordo dell'Iva (sia con riferimento al 2019 che al 2020);
- con riferimento a coloro che esercitano contestualmente più attività ovvero producono nel medesimo periodo d'imposta reddito d'impresa e reddito di lavoro autonomo, l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 dovrà tener conto di tutte le attività esercitate;
- per i soggetti che non hanno obbligo di fatturazione, occorre fare riferimento all'ammontare dei ricavi da determinare tenendo conto delle proprie regole di

determinazione del reddito (cfr. circolare n. 8/E del 3 aprile 2020).

Credito di imposta affitti

È stato esteso anche ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020 il **credito d'imposta per i canoni di locazione e di affitto d'azienda**, già previsto dal **decreto Rilancio**, per le imprese che operano nei settori economici danneggiati dalle sospensioni o riduzioni di orario ad opera del DPCM 24 ottobre 2020.

In questo caso non è richiesta la sussistenza del requisito di accesso in funzione del volume dei ricavi.

Il credito d'imposta per i **canoni di locazione degli immobili** a uso non abitativo e di affitto d'azienda è, infatti, riconosciuto indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente.

Il credito, da commisurare all'importo versato nel periodo d'imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre, è pari al:

- 60% dell'ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività?;
- 30% del canone di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto di azienda, comprensivi di almeno un immobile ad uso non abitativo destinato allo svolgimento dell'attività?.

Cancellazione seconda rata IMU

È prevista la cancellazione della **seconda rata IMU** in scadenza il prossimo 16 dicembre 2020 per i settori interessati dalle misure restrittive introdotte con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020 "**Covid-19**". Il decreto Rilancio aveva peraltro già disposto per il settore turistico l'esenzione dalla prima rata IMU.

L'ambito oggettivo riguarda gli immobili e relative pertinenze in cui vengono esercitate le attività che rientrano nel perimetro applicativo dell'esenzione, a condizione che i relativi proprietari ne siano anche gestori.

La soppressione della seconda rata IMU è estesa anche all'imposta dovuta sulle pertinenze dell'immobile in cui viene esercitata l'attività?.

A cura della Redazione

Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

Atto di divisione ereditaria: come calcolare il valore dei

beni immobili della massa comune

Nell'ambito di un atto di divisione ereditaria, per la valutazione dei beni immobili compresi nella massa comune, occorre far riferimento al valore venale in comune commercio dei beni alla data della divisione e non al valore catastale. Lo ha reso noto l'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 534 del 6 novembre 2020 con cui ha specificato che il valore della quota di diritto andrà confrontato con il valore della quota di fatto e qualora emerga un conguaglio, lo stesso, se superiore al cinque per cento del valore della quota di diritto, dovrà essere assoggettato all'imposta di registro, con l'aliquota stabilita per i trasferimenti immobiliari.

Con la risposta a interpello n. 534 del 6 novembre 2020 l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sull'**atto di divisione ereditaria**.

L'atto di divisione rappresenta lo strumento giuridico attraverso il quale si porta a cessazione lo stato di comunione esistente tra più soggetti, con l'attribuzione a ciascuno di essi della titolarità esclusiva su una parte determinata del bene o dei beni in comune, corrispondente per valore alla quota spettante nello stato di indivisione.

Ai fini dell'imposta di registro, l'atto di divisione rientra nella categoria degli atti aventi natura dichiarativa relativi a beni o rapporti di qualsiasi natura e deve essere registrato in termine fisso, con applicazione dell'aliquota dell'1 per cento applicata al valore della massa comune.

Nel caso in cui l'atto di divisione dia luogo a conguaglio, ovvero nel caso in cui a un convivente siano stati attribuiti beni per un valore eccedente quello della quota spettante e limitatamente alla parte in eccedenza, si applica la disciplina di cui all'articolo 34 del TUR, che dispone, al comma 1, la divisione, con la quale ad un convivente sono assegnati beni per un valore complessivo eccedente quello a lui spettante sulla massa comune, è considerata vendita limitatamente alla parte eccedente.

La massa comune è costituita nelle comunioni ereditarie dal valore, riferito alla data della divisione, dell'asse ereditario netto determinato a norma dell'imposta di successione.

I conguagli superiori al cinque per cento del valore della quota di diritto sono soggetti all'imposta con l'aliquota stabilita per i trasferimenti.

L'articolo 34 stabilisce, dunque, i principi da seguire per la tassazione degli atti di divisione nel caso in cui una o più quote abbiano un valore superiore a quello spettante di diritto ai rispettivi assegnatari sulla massa

comune.

Inoltre sono individuati i criteri per determinare il valore della la c.d. "massa comune", distinguendo tra comunione derivante da successione mortis causa e comunione derivante da titolo diverso dalla successione per causa di morte.

Nello specifico caso di comunione ereditaria, la "massa comune" è costituita dal valore, riferito alla data della divisione, dell'asse ereditario netto determinato a norma dell'imposta di successione.

Il valore globale netto dell'asse ereditario è costituito dalla differenza tra il valore complessivo, alla data dell'apertura della successione, dei beni e dei diritti che compongono l'attivo ereditario, determinato secondo le disposizioni degli artt. da 14 a 19, e l'ammontare complessivo delle passività deducibili e degli oneri diversi da quelli indicati nell'art. 46, comma 3.

L'articolo 14 del citato decreto legislativo stabilisce, tra l'altro, che la base imponibile, relativamente ai beni immobili compresi nell'attivo ereditario, è determinata assumendo per la piena proprietà, il valore venale in comune commercio alla data di apertura della successione.

Pertanto, per la valutazione dei beni immobili compresi nella massa comune, occorre far riferimento al valore venale in comune commercio dei suddetti beni alla data della divisione e non al valore catastale. In effetti, per determinare la quota di diritto e la quota di fatto dei singoli conviventi occorre aver riguardo alla valore venale in comune commercio dei beni oggetto di divisione.

Il valore della quota di diritto andrà, dunque, confrontato con il valore della quota di fatto.

Qualora sulla base della valutazione effettuata, emerga un conguaglio, lo stesso, se superiore al cinque per cento del valore della quota di diritto, dovrà essere assoggettato all'imposta di registro, con l'aliquota stabilita per i trasferimenti immobiliari.

Se, nell'atto di divisione con conguaglio, ad uno dei conviventi sono assegnati beni immobili ad uso abitativo, per la determinazione della base imponibile, si può applicare il criterio del prezzo-valore.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

[Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 06/11/2020, n. 534](#)

Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

Affidamento di una struttura

per anziani da parte di una Fondazione: quando è attività di impresa

Laddove una Fondazione realizza un'articolata e complessa attività che si sostanzia nella realizzazione di una struttura destinata a svolgere attività assistenziali, alberghiere, e sanitarie, e queste attività non sono svolte direttamente dalla Fondazione ma oggetti di affidamento, l'esercizio delle attività configura in capo alla Fondazione esercizio di un'attività economica effettuata con modalità imprenditoriali. Lo ha ricordato l'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 532 del 6 novembre 2020. La costruzione della struttura per anziani può beneficiare dell'aliquota IVA del 10 per cento, in quanto struttura destinata al perseguimento di finalità di interesse collettivo, perseguite attraverso l'attività svolta negli immobili.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 532 del 6 novembre 2020 in tema di qualificazione ai fini dell'IVA dell'attività di affidamento di una **struttura per anziani** da parte di una Fondazione. Ai fini dell'IVA, l'articolo 4, c. 4, del d.P.R. n. 633 del 1972, che disciplina il presupposto soggettivo d'imposta, prevede, tra l'altro, che per gli enti pubblici e privati che non hanno per oggetto principale l'esercizio di un'attività commerciale si considerano effettuate **nell'esercizio di imprese** soltanto le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte nell'esercizio di **attività commerciali** o agricole.

Pertanto, per gli enti non commerciali, si considerano rese nell'esercizio di imprese soltanto le operazioni effettuate nell'esercizio di attività commerciali (oltre che agricole).

Per «**esercizio di impresa**» si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività commerciali o agricole di cui agli articoli 2135 e 2195 del Codice Civile, anche se non organizzate in forma di impresa, nonché l'esercizio di attività, organizzate in forma di impresa, dirette alla prestazione di servizi che non rientrano nell'articolo 2195 del Codice Civile.

Pertanto, nell'eventualità che un ente svolga un'attività riconducibile tra quelle elencate nell'articolo 2195 del Codice Civile, la natura commerciale della stessa si configura a prescindere dalla sussistenza di un'organizzazione d'impresa.

Un'attività è organizzata in forma d'impresa quando implica la predisposizione di un'apposita **organizzazione di mezzi** e di risorse funzionali all'ottenimento di un risultato economico ovvero l'impiego e il coordinamento del capitale per fini produttivi nell'ambito di

un'operazione di rilevante entità economica.

Conseguentemente, la commercialità dell'attività svolta sussiste qualora la stessa sia caratterizzata dai connotati tipici della professionalità, sistematicità e abitudine, ancorché non esclusiva.

In merito alla qualifica di soggettivo d'imposta ai fini IVA occorre far riferimento all'articolo 9, della Direttiva n. 2006/112/CE che prevede che soggetto passivo è chiunque esercita, in modo indipendente e in qualsiasi luogo, un'attività economica, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di detta attività.

L'attività di affidamento di una struttura per anziani

Laddove una Fondazione realizza un'articolata e complessa attività che si sostanzia nella realizzazione di una struttura destinata a svolgere attività **assistenziali**, alberghiere, e sanitarie, e queste attività non sono svolte direttamente dalla Fondazione ma **oggetti di affidamento**, l'esercizio delle attività configura in capo alla Fondazione esercizio di **un'attività economica** effettuata con modalità imprenditoriali.

Assume rilevanza in proposito, la circostanza che la Fondazione nella realizzazione della predetta struttura utilizza un ingente capitale costituito in parte da denaro che verranno ceduti per incrementare l'apporto finanziario necessario al perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario dell'operazione, provvede alla organizzazione di un bando di gara per l'individuazione dell'impresa affidataria a cui affidare non solo la realizzazione concreta della struttura ma anche la relativa gestione, stabilendo per contratto diritti economici espressi.

L'Amministrazione finanziaria ha evidenziato che la **Fondazione** possa esercitare il relativo diritto alla detrazione dell'imposta, ai sensi dell'articolo 19 del citato d.P.R. n. 633 del 1972, assolta sull'acquisto di beni e servizi afferenti relativamente alla costruzione della struttura.

In merito **all'aliquota IVA** da applicare ai corrispettivi previsti contrattualmente per la realizzazione della struttura, gli stessi debbano essere assoggettati all'imposta nella misura ridotta del 10 per cento, ai sensi del numero 127-septies), della tabella A, parte terza, allegata al d.P.R. n. 633, che dispone l'applicazione della predetta aliquota alle prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione delle opere, degli impianti e degli edifici di cui al n. 127-quinquies.

Tra l'altro, si prevede l'applicazione **dell'aliquota IVA del 10** per cento alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, edifici assimilati ai fabbricati.

Al riguardo, con riferimento all'identificazione degli

edifici assimilati alle case di abitazione vi rientrano quelli previsti dall'art. 1 della legge n. 659 del 1961 come scuole, caserme, ospedali, case di cura, ricoveri, colonie climatiche, collegi, educandi, asili infantili, orfanotrofi e simili.

Pertanto la costruzione della **struttura per anziani** può beneficiare dell'aliquota IVA del 10 per cento, in quanto struttura destinata al perseguimento di finalità di interesse collettivo, perseguite attraverso l'attività svolta negli immobili.

Con riferimento **all'aliquota IVA** da applicare all'eventuale acquisto di beni finiti destinati alla costruzione della struttura per anziani, il numero 127-sexies della tabella A, parte terza, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972, prevede l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta del 10 per cento alle cessioni di beni, escluse le materie prime e semilavorate, forniti per la costruzione delle opere, degli impianti e degli edifici di cui al numero 127-quinquies), fermo restando che le caratteristiche strutturali e la destinazione/conduzione della struttura rispecchino effettivamente e in modo univoco (anche catastalmente), le descritte finalità, nel rispetto ovviamente della normativa di settore.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 06/11/2020, n. 532

Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

Lavoratori impatriati e sanatoria AIRE: necessaria residenza all'estero negli ultimi 24 mesi

In tema di lavoratori impatriati e applicabilità della Sanatoria AIRE, i cittadini italiani non iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) rientrati in Italia a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 possono accedere ai benefici fiscali purché abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi negli ultimi 24 mesi o più. Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 533 del 6 novembre 2020. Il requisito dell'attività di studio è soddisfatto a condizione che il soggetto consegua la laurea o altro titolo accademico post lauream.

Con la risposta a interpello n. 533 del 6 novembre 2020 l'Agenzia delle Entrate ha dato indicazioni sul

regime speciale **lavoratori rimpatriati**.

L'articolo 16 del D. Lgs. n. 147 del 2015, n. 147 ha introdotto il "regime speciale per lavoratori impatriati". La disposizione è stata oggetto di modifiche normative, operate dall'articolo 5 del DL n. 34 del 2019, in vigore dal 1° maggio 2019, che trovano applicazione a partire dal periodo d'imposta in corso, ai soggetti che a decorrere dal 30 aprile 2019 trasferiscono la residenza in Italia e risultano beneficiari del regime previsto dall'articolo 16 del D. Lgs. n. 147 del 2015.

Nell'ipotesi di trasferimento della residenza fiscale in Italia prima del 30 aprile 2019, occorre far riferimento all'articolo 16 del d.lgs. n. 147 del 2015, nella formulazione vigente fino al 30 aprile 2019, secondo cui al verificarsi delle condizioni richieste, i redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 50 per cento.

Sono destinatari del **beneficio fiscale** in esame i cittadini dell'Unione europea o di uno Stato extra UE con il quale risulti in vigore una Convenzione contro le doppie imposizioni o un accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale che:

- sono in possesso di un titolo di laurea e abbiano svolto "continuativamente" un'attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori dall'Italia negli **ultimi 24 mesi** o più, ovvero
- hanno svolto "continuativamente" un'attività di studio fuori dall'Italia negli ultimi 24 mesi o più, conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione post lauream.

Relativamente **all'attività di studio**, tale requisito è soddisfatto a condizione che il soggetto consegua la **laurea** o altro **titolo accademico** post lauream aventi la durata di almeno due anni accademici.

Con riferimento al requisito della **residenza**, sono residenti in Italia le persone fisiche che, per almeno 183 giorni (o 184 giorni in caso di anno bisestile), sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza.

E' stato chiarito che per accedere al regime speciale per i **lavoratori impatriati**, la norma presuppone che il soggetto non sia stato residente in Italia per un periodo minimo precedente all'impatrio.

A tal fine, si osserva che l'articolo 16 del d.lgs. n. 147 del 2015 non indica espressamente un periodo minimo di residenza estera, come, invece, previsto per i soggetti di cui al comma 1 del medesimo articolo 16 (permanenza all'estero per i cinque periodi di imposta precedenti al trasferimento in Italia nell'ipotesi di trasferimento della residenza fiscale in Italia prima del 30

aprile 2019, applicando l'articolo 16 del d.lgs. n. 147 del 2015, nella formulazione vigente fino al 30 aprile 2019).

Considerato, tuttavia, che si prevede un periodo minimo di lavoro all'estero **di due anni**, si ritiene che per tali soggetti la residenza all'estero per almeno due periodi d'imposta costituisca il periodo minimo sufficiente ad integrare il requisito della non residenza nel territorio dello Stato e a consentire, pertanto, l'accesso al regime agevolativo.

Sanatoria AIRE

Sempre con riferimento al requisito della residenza estera si evidenzia che, qualora il periodo di iscrizione all'AIRE risulti insufficiente o detta iscrizione non risulti affatto, trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 5-ter inserito nell'articolo 16 del d.lgs. n. 147 del 2015, secondo cui i cittadini italiani non iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) rientrati in Italia a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 possono accedere ai benefici fiscali purché abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi per il periodo di cui al comma 1, lettera a), ossia sono in possesso di un titolo di laurea e abbiano svolto "continuativamente" un'attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori dall'Italia negli ultimi 24 mesi o più.

Questa norma consente di dimostrare il possesso dei requisiti di residenza ai sensi delle Convenzioni contro le doppie imposizioni, in assenza di iscrizione all'AIRE.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

[Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 06/11/2020, n. 533](#)

Fisco

in Commissione Finanze - Senato

Sovvenzioni UE per superbonus della ricapitalizzazione delle imprese

Serve un "superbonus della ricapitalizzazione delle imprese", per cui, per ogni euro di aumento di capitale viene riconosciuto un euro di contributo pubblico, da appostare in una riserva di patrimonio

netto non distribuibile, nella forma di credito di imposta cedibile a terzi, ivi comprese banche e istituti di credito su modello superbonus edilizio. Lo ha affermato il CNDCEC in audizione presso la Commissione Finanze del Senato sul Decreto Ristori. Un piano di incentivi alla ricapitalizzazione delle imprese, mediante le sovvenzioni UE, costituisce il modo migliore per attuare una scelta win-win privato-pubblico.

Il CNDCEC ha pubblicato in data 6 novembre 2020 un comunicato riguardante l'**audizione** del CNDCEC sul **Decreto Ristori** che si è svolta presso la Commissione Finanze del Senato.

Nel Documento Programmatico di Bilancio 2021, il Governo stima di incassare tra il 2021 e il 2026 **sovvenzioni UE** a fondo perduto per complessivi 65,4 miliardi di euro.

Pertanto i Consiglieri nazionali dei commercialisti, Gilberto e Gelosa e Maurizio Postal hanno evidenziato che sia importante che una parte rilevante venga dedicata al sostegno degli investimenti privati, nella forma di incentivi alla capitalizzazione del sistema delle imprese, come già proposto nei giorni scorsi dal presidente della categoria, Massimo Miani, con l'istituzione di un "**superbonus della ricapitalizzazione delle imprese**".

La **capitalizzazione** del sistema delle imprese costituisce un obiettivo primario per le imprese e per i suoi creditori, tra i quali, seppure indirettamente, è ormai molto forte il ruolo dello Stato, quale garante di ultima istanza verso il settore bancario, per gli ingenti prestiti che sono stati rilasciati con garanzia statale.

Un piano di incentivi alla ricapitalizzazione delle imprese, mediante le **sovvenzioni UE**, costituisce dunque il modo migliore per attuare una scelta win-win privato-pubblico, perché rafforza la solidità delle imprese e la loro capacità di rimborso dell'indebitamento, evitando al contempo allo Stato di dover intervenire con risorse proprie a copertura delle garanzie che verrebbero attivate dal sistema bancario nel caso in cui le imprese debtrici non fossero in grado di onorare i propri debiti.

Il meccanismo dovrebbe però essere estremamente **semplice** e l'incentivo estremamente premiante. Servirebbe un vero e proprio "superbonus della ricapitalizzazione delle imprese", per cui, per ogni euro di aumento di capitale viene riconosciuto un euro di contributo pubblico (da appostare in una riserva di patrimonio netto non distribuibile), nella forma di credito di imposta cedibile a terzi, ivi comprese banche e istituti di credito (su modello superbonus edilizio). Unici accorgimenti, sarebbero quelli volti ad evitare "**effetti moltiplicativi fittizi**" nelle catene

partecipative, prevedendo che una società, la quale abbia fruito del superbonus ricapitalizzazioni, se ricapitalizza una propria partecipata, attribuisce a quest'ultima un superbonus del 100% solo per la parte di apporto di capitale eventualmente eccedente l'aumento di capitale che è stato agevolato in capo ad essa. Eventualmente, si potrebbe prevedere una limitazione della **platea soggettiva** alle sole imprese che, nel 2020, rispetto al 2019, hanno avuto un calo di fatturato oltre una determinata soglia e hanno registrato un aumento del rapporto capitale di debito / mezzi propri superiore a una determinata soglia (fermo restando che non devono avere un rapporto deteriorato al punto da rientrare nella nozione comunitaria di società già in difficoltà).

A cura della Redazione

Fisco

In G.U.

PagoPA per il versamento unificato di TARI e TEFA

Per le annualità 2021 e successive, i versamenti della tassa sui rifiuti (TARI) e del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA) sono effettuati attraverso la piattaforma PagoPa. Lo ha stabilito il Ministero dell'Economia e delle Finanze con Decreto del 21 ottobre 2020 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 277 del 6 novembre 2020. Gli «Avvisi di pagamento PagoPa» emessi dai comuni devono includere le informazioni necessarie all'incasso unificato TARI e TEFA e al corretto riversamento delle somme incassate.

Nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 6 novembre 2020 è stato pubblicato il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 21 ottobre 2020, inerente la modalità di **versamento unificato**, per le annualità 2021 e seguenti, della tassa sui rifiuti (TARI) e del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA) mediante la piattaforma PagoPa.

Per le annualità 2021 e successive, i versamenti della tassa sui rifiuti (TARI) e del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA) sono effettuati attraverso la piattaforma PagoPa.

Gli «Avvisi di **pagamento PagoPa**» emessi dai comuni o, nel caso di TARI-corrispettiva, dai soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, devono includere le informazioni necessarie all'incasso unificato TARI e TEFA e al corretto riversamento delle

somme incassate.

I comuni o, nel caso di TARI-corrispettiva, i soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, trasmettono alle province e alle città metropolitane le **informazioni** concernenti gli importi complessivi determinati a titolo di TEFA e comunicati ai soggetti passivi.

I Prestatori di servizi di pagamento (**PSP**) che incassano la TARI-tributo, la TARI-corrispettiva e il TEFA, entro il giorno successivo all'incasso, provvedono **all'accredito delle somme** spettanti alle province, alle città metropolitane, ai comuni ovvero al soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani e trasmettono ai soggetti creditori, entro i due giorni successivi all'incasso, appositi flussi informativi contenenti i dati analitici dei versamenti eseguiti dai soggetti passivi secondo gli standard rendicontativi PagoPa.

I **flussi informativi** predisposti dai PSP per la rendicontazione analitica degli incassi TARI e TEFA devono essere inoltrati ai comuni e ai soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti urbani secondo gli standard previsti dalla piattaforma PagoPa, e contengono anche i dati del tributo riversato alle province e città metropolitane.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Ministero dell'Economia e delle Finanze, decreto 21/10/2020 (G.U. 06/11/2020, n. 277)

Fisco

Dal MEF

Decreto Ristori e contributi a fondo perduto: partiti i primi bonifici

Nonostante siano passati soli nove giorni dall'emanazione del primo Decreto Ristori, l'Agenzia delle Entrate ha già emesso i primi mandati di pagamento per accreditare il contributo a fondo perduto agli operatori economici interessati dalle misure di contenimento della seconda ondata di Covid entrate in vigore il 26 ottobre. Lo ha evidenziato il Ministro dell'Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri, con il comunicato stampa del 6 novembre 2020. Sono stati disposti i bonifici in favore di più di 211 mila imprese, per un totale di oltre 964 milioni di euro.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha pubblicato il 6 novembre 2020 il comunicato stampa n. 249

in merito ai dati sui **contributi a fondo perduto** previsti dal Decreto Ristori.

Il Ministero ha evidenziato come, nonostante siano passati soli nove giorni dall'emanazione del primo **Decreto Ristori**, l'Agenzia delle Entrate ha già emesso i primi mandati di pagamento per accreditare il contributo a fondo perduto agli operatori economici interessati dalle misure di contenimento della seconda ondata di **Covid** entrate in vigore il 26 ottobre.

Infatti, sono stati disposti i bonifici in favore di più di 211 mila imprese, per un totale di oltre 964 milioni di euro.

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri ha ricordato come era stato dichiarato che i primi ristori sarebbero arrivati per il 15 di novembre, in realtà essi arriveranno già lunedì e martedì prossimi. L'amministrazione finanziaria è riuscita ad eseguire tutte le operazioni in **automatico**, così come previsto dal decreto legge n. 137 del 28 ottobre 2020, senza richiedere alcun adempimento o domanda ai contribuenti coinvolti, che vedranno accreditarsi le somme maggiorate direttamente sul conto corrente indicato nella domanda relativa al primo contributo a fondo perduto, avanzata nella primavera scorsa.

Un riconoscimento va dato a tutte le strutture dell'amministrazione finanziaria coinvolte, a cominciare dall'**Agenzia delle Entrate**, che sono state in grado di corrispondere alla giusta attesa di tanti cittadini, lavoratori e imprese colpiti dalle conseguenze di questa drammatica situazione.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Ministero dell'Economia e delle Finanze, comunicato 06/11/2020, n. 249

Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

Attività finanziarie detenute all'estero nel 2017: in arrivo nuove comunicazioni per il contribuente

L'Agenzia delle Entrate promuove l'assolvimento degli obblighi tributari in relazione alle attività detenute all'estero nel 2017 con un nuovo invio di comunicazioni. Lo ha disposto la stessa Agenzia con provvedimento n. 348195 del 2020 con cui ha specificato come l'Agenzia invia una comunicazione per la promozione della compliance ai contribuenti con le anomalie dichiarative più rilevanti, adottando

una serie di criteri selettivi diretti ad escludere dalla selezione le posizioni presumibilmente non tenute all'adempimento dichiarativo o per le quali l'irregolarità ha carattere meramente formale.

L'Agenzia delle Entrate ha emanato il provvedimento n. 348195 in data 6 novembre 2020 riguardante la comunicazioni per la promozione **dell'adempimento spontaneo** nei confronti dei contribuenti che non hanno dichiarato, in tutto o in parte, le attività finanziarie **detenute all'estero** nel 2017, come previsto dalla disciplina sul monitoraggio fiscale, nonché gli eventuali redditi percepiti in relazione a tali attività estere.

La Legge 190/2014, ha previsto che con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate siano individuate le modalità con le quali gli elementi e le **informazioni** individuate dalla stessa Legge sono messi a disposizione del **contribuente** e della Guardia di Finanza.

Il nuovo provvedimento riguarda quindi le disposizioni concernenti le modalità con le quali sono messe a disposizione del contribuente e della Guardia di Finanza, anche mediante l'utilizzo di strumenti informatici, le **informazioni** derivanti dal confronto tra i **dati ricevuti** dalle autorità estere e i dati dichiarativi.

La Direttiva del Consiglio 2011/16/UE come modificata dalla Direttiva 2014/107/UE dispone che gli Stati membri devono trasmettere le **informazioni** per i periodi d'imposta dal 1° gennaio 2016 riguardanti i residenti negli altri Stati membri, in relazione ai **conti finanziari** di cui siano titolari.

Il **Common Reporting Standard (CRS)**, elaborato dall'OCSE, prevede, sempre a decorrere dal periodo d'imposta 2016, lo scambio di analoghe informazioni anche a livello extra UE.

Nello specifico, sono scambiati i **dati identificativi** dei titolari di conto e, nel caso il titolare sia un ente o una società, anche i dati identificativi della persona o delle persone che ne esercitano il controllo, quando ne ricorrono i presupposti.

Le informazioni scambiate

Le **informazioni scambiate** riguardano, sotto il profilo oggettivo, l'identificativo del conto, il nome e l'identificativo dell'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione, il saldo o valore del conto, l'importo di interessi, dividendi e altri redditi generati in relazione alle **attività detenute** nel conto, in ogni caso pagati o **accreditati sul conto**, e gli introiti totali lordi derivanti dalla vendita o dal riscatto delle attività finanziarie, pagati o accreditati sul conto.

I dati pervenuti nell'ambito del **flusso CRS** relativi all'anno 2016 sono stati già utilizzati per un primo invio di comunicazioni volte alla promozione

dell'adempimento spontaneo (provvedimento del Direttore dell'Agenzia del 2017 e del 2019).

Il **nuovo provvedimento** dispone un **l'invio di nuove comunicazioni**, basate su nuovi criteri selettivi e su dati pervenuti per l'anno 2017 comprendenti anche quelli dei Paesi che hanno aderito allo standard soltanto a decorrere dal secondo anno di adozione.

Questi stessi dati saranno messi a disposizione nella sezione "l'Agenzia scrive" del Cassetto fiscale del contribuente e a fronte della **comunicazione ricevuta** il contribuente potrà presentare, avvalendosi dell'istituto del **ravvedimento operoso**, una dichiarazione dei redditi integrativa beneficiando così delle sanzioni in misura ridotta.

Tra l'altro con il parere del **Garante per la protezione** dei dati personali è stata autorizzata l'Agenzia ad effettuare il **trattamento dei dati personali**, ritenendo idonee le misure individuate dall'Agenzia per attenuare i rischi, derivanti dallo stesso, per i diritti e le libertà degli interessati.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Agenzia delle Entrate, provvedimento 06/11/2020, n. 348195

Fisco

L'ultimo deposito della Cassazione

Studi di settore: Reddito inferiore rispetto ai parametri standardizzati va provato dal contribuente

Con l'ordinanza n. 24870, depositata il 6 novembre 2020, la Corte di Cassazione ha confermato il proprio orientamento in base al quale, in tema di parametri e studi di settore, spetta al contribuente, nella fase amministrativa ma, soprattutto, contenziosa, l'onere di allegare e provare, senza limitazioni di mezzi e di contenuto, la sussistenza di circostanze di fatto tali da allontanare la sua attività dal modello normale al quale i parametri fanno riferimento. In questo modo giustifica un reddito inferiore a quello che sarebbe stato normale secondo la procedura di accertamento tributario standardizzato.

L'Ufficio notificava ad una società un avviso di accertamento ai fini Ires Irap ed Iva derivante dall'applicazione degli studi di settore, con il quale accertava maggiori ricavi e procedeva alla liquidazione di maggiori imposte e sanzioni. Veniva proposto ricorso dalla contribuente, accolto parzialmente dalla CTP, che

rideterminava i ricavi in considerazione della grave crisi in cui imperversava il comparto produttivo della contribuente che aveva coinvolto indirettamente anche quest'ultima, dipendente in gran parte, nell'esercizio della propria attività da un unico committente. La contribuente proponeva appello non ritenendo applicabili gli studi di settore in un periodo di crisi aziendale conclamata e provata, durante il quale l'attività produttiva aveva avuto uno svolgimento anomalo essendosi ridotta in alcuni mesi dell'anno oggetto di controllo. Il gravame veniva accolto dalla CTR che non riteneva applicabili in caso di crisi del settore, gli studi di settore. Avverso tale decisione l'Ufficio proponeva ricorso per Cassazione, deducendo che fossero pienamente applicabili gli studi di settore anche nel caso di andamento anomalo dell'attività imprenditoriale.

La decisione

La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 24870 depositata il 6 novembre 2020, ha accolto il ricorso dell'Ufficio, cassando con rinvio la sentenza impugnata. Per la Suprema Corte i giudici di merito non hanno fatto corretta applicazione dei consolidati principi statuiti in diverse pronunce di legittimità (Cass.14288/2016; Cass.10047/2016; Cass. 27617/2018). La Corte ricorda che la procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l'applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità precisione e concordanza non è *ex lege* determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli standard in sé considerati ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente pena la nullità dell'accertamento, con il contribuente. Tuttavia, ogni qualvolta il contraddittorio sia stato regolarmente attivato ed il contribuente abbia omissso di parteciparvi ovvero si sia astenuto da qualsivoglia attività d'allegazione, l'ufficio non è tenuto ad offrire ulteriore dimostrazione della presta esercitata in ragione del semplice disallineamento del reddito dichiarato rispetto ai parametri. I giudici di legittimità aggiungono che, gli studi di settore ex artt. 62 bis e 62 sexies del D.L. 331/1993, d'altronde rappresentando la risultante dell'extrapolazione statistica di una pluralità di dati settoriali acquisiti su campioni di contribuenti e dalle relative dichiarazioni, rilevano valori che, quando eccedono il dichiarato, integrano il presupposto per il legittimo esercizio da parte dell'Ufficio dell'accertamento analitico-induttivo, ex art. 39, comma 1, lett. d del D.P.R. n. 600/1973, che deve essere necessariamente svolto in contraddittorio con il contribuente. Nella specie la CTR si era limitata ad accogliere acriticamente le contestazioni della società contribuente affermando che non fossero applicabili gli

studi di settore in un periodo di crisi aziendale ritenuta conclamata e provata omettendo però di considerare che dall'analisi del mastro clienti prodotto nel corso del contraddittorio con l'Ufficio risultassero numerosi clienti, e che nel corso dello stesso anno contestato fossero state effettuate nei confronti del committente più rilevante, vendite pari al 13% del fatturato annuo. Tali elementi erano certamente inidonei a giustificare l'esclusione dell'impresa dall'area dei soggetti cui era applicabile lo standard prescelto dall'A.F.

A cura della Redazione

Fisco

L'ultimo deposito della Cassazione

Non sono sufficienti i valori OMI per rettificare il prezzo di vendita dell'immobile

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 24875 depositata il 6 novembre 2020, ha ribadito che i valori OMI non sono da soli sufficienti a fondare una rettifica ai fini delle imposte indirette per una compravendita, non essendo gli stessi una fonte di prova sul maggior valore effettivo dell'immobile. La pretesa erariale deve essere basata anche su ulteriori elementi, non avendo le stime OMI i requisiti di gravità, precisione e concordanza, rivestendo solo una funzione di ausilio per l'esercizio della potestà di valutazione estimativa del bene.

Ad una società veniva notificato un avviso di rettifica con il quale si rideterminava il valore di vendita di un immobile, raddoppiandolo rispetto al prezzo dichiarato. Veniva pertanto richiesta una maggiore imposta Ipotecaria: il tutto solo sulla base delle stime OMI in relazione alla superficie del bene in questione. La contribuente presentava ricorso, sostanzialmente evidenziando che una parte dell'immobile andava demolito, che i valori OMI, nemmeno allegati, non tenevano conto dell'effettivo stato del bene e che comunque potevano rappresentare meri indizi; inoltre veniva prodotta perizia di stima precedente alla compravendita che confermava la corrispondenza tra il valore dell'immobile ed il prezzo pattuito. L'Ufficio si costituiva presentando proposta di conciliazione, non accettata dalla società. La CTP accoglieva parzialmente il ricorso, riducendo la pretesa erariale, sostanzialmente riconducendola a quella proposta dall'Agenzia in sede di conciliazione. La decisione era confermata dalla CTR, la quale riconosceva la correttezza dell'operato dell'Ufficio, la non decisività della perizia di parte prodotta dalla contribuente e l'irrelevanza dell'omessa

allegazione dei valori OMI in quanto di facile reperibilità per chiunque. Quest'ultima impugnava la pronuncia di secondo grado, ribadendo sostanzialmente quanto dedotto ed eccepito nei gradi di merito.

La decisione

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 24875, depositata il 6 novembre 2020, ha accolto il ricorso della contribuente e, decidendo nel merito, ha annullato definitivamente l'atto impositivo originariamente impugnato. In relazione alla mancata allegazione dei valori OMI e dell'omessa riproduzione nell'atto di rettifica del loro contenuto essenziale, la Suprema Corte ha evidenziato come fosse applicabile nella specie il giudicato esterno, favorevole al contribuente, derivante dalla sentenza della Cassazione emessa sul ricorso dell'acquirente del medesimo immobile, che a sua volta aveva autonomamente impugnato l'atto impositivo notificato anche alla società venditrice. Infatti il principio secondo (art. 1306, co. 2 c.c.) cui il condobitore può opporre al creditore il giudicato intervenuto tra quest'ultimo e altro condobitore solidale, si applica anche in materia tributaria. La decisione, passata in giudicato tra altre parti riguardante il medesimo rapporto giuridico, si applica automaticamente anche nelle altre cause aventi lo stesso oggetto: è infatti precluso il riesame dello stesso punto di diritto già affrontato e risolto, anche laddove il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle costituente lo scopo ed il *peritum* del primo. Inoltre, per quanto riguarda il valore probatorio degli OMI, la giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto che in caso di contestazione sul valore della cessione degli immobili, il giudice tributario può fondare il proprio convincimento anche su un solo elemento, purché dotato dei requisiti di precisione e gravità. Tale elemento tuttavia non può essere costituito dai soli valori OMI, che devono essere supportati da altri indizi, al fine di non incorrere nel divieto di doppia presunzione. Tali dati non costituiscono infatti fonti di prova sul valore venale del bene in commercio, ma solo uno strumento di "ausilio" per il giudice, idonei a condurre ad indicazioni di massima.

A cura della Redazione

Lavoro e Previdenza

L'Editoriale di Vincenzo Ferrante

Rinnovi contrattuali: si riapre la stagione. Con quali presupposti?

di Vincenzo Ferrante - Professore ordinario di diritto del lavoro presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

10 milioni di lavoratori con contratti collettivi nazionali di lavoro scaduti. E' la fotografia della situazione attuale. E quest'anno, con una crisi sanitaria in atto, i nodi del sistema italiano di relazioni industriali rischiano di emergere in tutta la loro drammaticità. Da una parte il sindacato che vuole recuperare una parte del potere di acquisto andato perduto, dall'altra Confindustria che chiude a trattative sul tema salariale. Nel silenzio delle istituzioni, (forse) distratte dalle vicende della pandemia Covid-19, cosa dobbiamo auspicarci a vantaggio di tutti?

La stagione dei **rinnovi contrattuali**, che interessa almeno 10 milioni di lavoratori i cui accordi collettivi sono scaduti, si apre in un momento quanto mai particolare, perché per un verso il **sindacato** mira a recuperare una parte del **potere di acquisto** che è andato perduto a causa della lunga stasi conseguente alla crisi del 2008, mentre al contrario **Confindustria**, per bocca del suo presidente, **Bonomi**, ha annunciato che l'incertezza del momento non consente alle imprese di aprire **trattative sul tema salariale**.

La situazione, come è evidente a tutti, non è facile, perché la crisi sanitaria rischia di far emergere in tutta la loro drammaticità i nodi del **sistema italiano di relazioni "industriali"**, la cui soluzione viene oramai da lungo tempo rinviata, dopo che la FIAT ha abbandonato oramai da tempo il ruolo di *leadership* che aveva occupato per decenni in passato, recedendo formalmente da Confindustria e mettendo in piedi un sistema autonomo di contrattazione collettiva.

Questa scelta ha segnato uno **spartiacque importante** per tutte le piccole e medie imprese che, a seguito di una assenza così vistosa, si sono sentite legittimate a dar vita a **relazioni sindacali alternative** a quelle che fanno capo ai sindacati della "triplice", sottoscrivendo **contratti collettivi "al ribasso"** con sigle sicuramente sconosciute ai più. Né in senso opposto CGIL, CISL e UIL sono riuscite a dar vita al meccanismo di **rilevazione della rappresentanza sindacale** previsto dalla Costituzione ed atteso oramai da più di settanta anni. In questo modo, fin tanto che non si procederà a dettare norme di legge che premiano gli accordi sottoscritti secondo il principio di maggioranza, il nostro sistema sembra destinato ad un ulteriore sfilacciamento, nel quale una malintesa valorizzazione del principio di libertà sindacale parifica ai contratti collettivi più diffusi, quelli sottoscritti da qualunque altra sigla sindacale, anche se dotata di scarsissimo seguito nella categoria rappresentata.

In questa situazione, ci sarebbe spazio per un ritorno all'antico e, dunque, a quel sistema scolpito nel c.d. accordo "di luglio" (o **protocollo "Ciampi"**) che nel 1993 riuscì a **ridurre l'inflazione** e a legare gli aumenti di salario all'**incremento di efficienza**, demandando alla contrattazione aziendale il ruolo di definire gli elementi retributivi collegati alla produttività.

Le diffidenze per un ritorno a quello schema, pur nel mutato quadro economico ed istituzionale, sono però profonde e si annidano in entrambi gli schieramenti: da un lato, gli imprenditori avversano un sistema che li impegni ad una **redistribuzione fra i propri dipendenti degli utili** realizzati, dall'altra, una parte ancora maggioritaria del sindacato percepisce che un meccanismo, nel quale è la contrattazione collettiva di secondo livello che riveste il ruolo di attribuire la retribuzione di produttività, può finire per ricondurre il sindacato a condividere le responsabilità della direzione aziendale, anche quando queste si traducono in provvedimenti negativi per i lavoratori (incentivando così la possibile fuga di iscritti verso le tante organizzazioni minoritarie, che, a ragione della loro scarsa rappresentatività, potrebbero restare estranee a questa condivisione).

Né le forze politiche, forse distratte dalle vicende della pandemia, appaiono realmente interessate alla risoluzione di questo conflitto, posto che né si sente più parlare dello sviluppo dei **sistemi di servizi all'impiego**, che avrebbe dovuto già dalla legge "Biagi" del 2003 incentivare l'incontro fra domanda e offerta di lavoro, né tantomeno si è cercato di valutare appieno quale sia stato l'impatto sul mercato del lavoro e sulla stessa contrattazione collettiva del **reddito di cittadinanza**, introdotto oramai ben più di un anno fa.

Basta poco, infatti (e la circostanza è stata richiamata dal *leader* di Confindustria), per rendersi conto che un importo eccessivamente robusto dell'assegno assistenziale finisce per scoraggiare i disoccupati dal cercare

lavoro, quando questo venga offerto a fronte di un salario, di importo poco più elevato di quanto si riceve in via di sussidio. In certi casi, anzi, politiche troppo generose sul piano assistenziale hanno finito per terremotare le relazioni contrattuali, imponendo giocoforza un incremento dei salari riconosciuti alle professionalità che si collocano alla base della scala salariale. Non è mancato, anzi, chi ha rivendicato sul punto questo effetto, ascrivendosi il merito dell'introduzione di un sistema di protezione universale, e di aver altresì, per questa via, incrementato tutti i livelli salariali.

Al contrario, nel sistema italiano i livelli più bassi di inquadramento percepiscono spesso (ma solo a fronte di una prestazione *full time*) **importi lordi di poco superiori a mille euro**, anche nei CCNL sottoscritti dai tre sindacati maggiori (con una retribuzione oraria pari ad es. a 6,71 euro lordi, per gli operai florovivaisti, secondi i dati del CNEL). Si tratta, dunque, di un tema delicato e serio del quale farebbero bene ad occuparsi in tanti, sul piano sia della politica, sia delle relazioni sindacali.

Si deve dire, allora, che, al netto della pandemia, il bilancio il Reddito di cittadinanza sembra mostrare che quel coraggioso intervento non sempre sia andato a bersaglio. In questo senso, secondo dati rilasciati di recente dall'Alleanza contro la povertà (che si era fatta promotrice di una proposta poi presa in parte a

riferimento per il provvedimento del gennaio 2019), i dati sembrano sconcertanti, poiché i requisiti richiesti dal D.L. n. 4/2019 per avere diritto al reddito di cittadinanza verrebbero di fatto ad **escludere la maggioranza dei bisognosi**, tanto che, su circa 9 milioni di persone che si trovano in povertà relativa, solo il 14% lo riceverebbe.

Secondo i dati diffusi dopo un anno di sperimentazione, i poveri assoluti sarebbero infatti diminuiti solo di 447mila unità, venendo anzi ad aumentare nel Nord Est, sia pure di poco. Le stesse simulazioni dell'INPS sembrano ammettere che più della metà dei beneficiari del sussidio si collocano al di fuori del perimetro che include i poveri relativi. In particolare, si è rilevato come sia **squilibrata la misura del reddito** diretta a premiare i singoli (che ottengono 780 euro al mese), mentre le famiglie più numerose ricevano poco di più, rimanendo intrappolate nella condizione di marginalità sociale che più è difficile da sradicare. E tanto a fronte del completo **mancato avvio del sistema c.d. di condizionalità**, che avrebbe dovuto condurre i beneficiari ad un percorso di avvicinamento al lavoro (attraverso i c.d. *navigator*).

Il quadro, insomma, è incerto e sembrerebbe necessario uno sforzo generale ed un **dialogo costruttivo fra tutti gli attori**, perché si possano iniziare a delineare **soluzioni di generale vantaggio**.

Lavoro e Previdenza

Circolare INPS

Decreto Agosto prepensionamento poligrafici: remissione in termini entro il 14 dicembre

Con il messaggio n. 4019 del 2020, l'INPS interviene riguardo le modalità di riconoscimento della sussistenza dello stato di invalidità civile, necessario per l'accesso alle agevolazioni ad esso collegate, attraverso il QR Code. In particolare nel documento di prassi vengono fornite le modalità di rilascio e verifica del codice quick-response.

L'INPS con la circolare n. 126 del 6 novembre 2020 fornisce istruzioni riguardo la possibilità, introdotta dal **decreto Agosto** di rimettere in termini la presentazione delle **domande di prepensionamento**, in considerazione delle eccezionali condizioni connesse alla diffusione del contagio da **COVID-19** ed al ricorrere di determinate condizioni,

Termine decadenziale per la presentazione della domanda di pensione

In riferimento alle domande di pensione presentate entro il **termine decadenziale** di 60 giorni:

- a. per i soggetti che hanno maturato il prescritto requisito contributivo prima della data di ammissione al **trattamento straordinario di integrazione salariale**, il termine decorre dalla data di ammissione al predetto trattamento straordinario di integrazione salariale;
- b. per i soggetti che hanno maturato il prescritto requisito contributivo dopo la data di ammissione al trattamento straordinario di integrazione salariale e comunque entro il periodo di fruizione di detto trattamento, il termine decorre dalla data di maturazione del predetto requisito.

In caso di emanazione del decreto che approva il piano di riorganizzazione in presenza di crisi e autorizza il trattamento straordinario di integrazione salariale del decreto legislativo n. 148 del 2015, in data successiva a quella di inizio per l'interessato del trattamento straordinario di integrazione salariale:

- a.1 per i soggetti che hanno maturato il prescritto requisito contributivo prima della data di emanazione del decreto, il termine decorre dalla data di emanazione del decreto stesso;
- b.1 per i soggetti che hanno maturato il prescritto requisito contributivo dopo la data di emanazione del decreto, il termine decorre dalla data di maturazione del predetto requisito.

Il termine decadenziale per la **presentazione della domanda di pensione** decorre solo in caso di maturazione del prescritto requisito contributivo entro il periodo di fruizione del trattamento straordinario di integrazione salariale. Pertanto, la maturazione del prescritto requisito contributivo durante il periodo di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale con causale "COVID-19", concesso previa sospensione della CIGS finalizzata al prepensionamento non è utile ai fini dell'accesso al prepensionamento.

Soggetti rimessi nei termini per la presentazione della domanda di pensione

La remissione trova applicazione esclusivamente nei confronti dei soggetti che si trovino nelle condizioni ivi previste e che siano in possesso dei requisiti per il prepensionamento.

In particolare, possono beneficiare della remissione in termini i soggetti per i quali il termine decadenziale per la presentazione della domanda risulti decorso nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2020 e il 14 dicembre 2020.

Rimissione in termini e decorrenza del trattamento pensionistico

Per i soggetti che beneficiano della remissione in termini, la domanda di pensione deve essere presentata a pena di decadenza entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge n. 126 del 2020, ossia entro e non oltre il 14 dicembre 2020.

Qualora le domande siano state presentate tempestivamente, le Strutture territoriali procedono alla loro lavorazione facendo salva, in presenza di tutti i requisiti di legge, la decorrenza del trattamento pensionistico dal mese successivo alla presentazione della domanda, previa risoluzione del rapporto di lavoro dipendente.

Qualora le domande siano state presentate dopo la scadenza del termine decadenziale, le Strutture territoriali procedono alla loro lavorazione e, in presenza di tutti i requisiti di legge, differiscono la decorrenza del trattamento pensionistico alla data di novembre 2020 ovvero al mese successivo a quello di risoluzione del rapporto di lavoro dipendente, se intervenuta dopo la predetta data.

Di conseguenza, entro il 14 dicembre 2020 devono presentare la domanda di pensione solo i soggetti che, in presenza di tutti i requisiti previsti dalla legge, non hanno presentato la predetta domanda ed i cui termini decadenziali per la presentazione della stessa sono scaduti successivamente al 1° febbraio 2020 ma non oltre il 14 dicembre 2020.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

INPS, circolare 06/11/2020, n. 126

Lavoro e Previdenza

Fondazione Studi

Decreto Ristori: le misure per il lavoro sotto la lente dei Consulenti del Lavoro

La Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro ha pubblicato la Circolare n. 22 del 2020, con cui esegue l'analisi degli strumenti lavoristici e previdenziali introdotti dal decreto Ristori e per i quali il premier Giuseppe Conte, ha annunciato un rinforzo con il decreto Ristori bis di prossima emanazione. Il documento di prassi si sofferma sulle principali misure e sulle condizioni per il legittimo ricorso alle stesse, puntando anche sulla disciplina della proroga del Reddito di emergenza e sullo sgravio alternativo alla Cig.

Nella circolare n. 22 del 5 novembre 2020, la Fondazione Studi dei **Consulenti del Lavoro** esamina le misure per il lavoro e il sostegno al reddito dei lavoratori subordinati introdotte dal **decreto legge "Ristori"** (D.L. n. 137/2020).

Cassa integrazione Covid-19

Il provvedimento consente di estendere, anche fino al 2021, la possibilità di ricorrere, in caso di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai seguenti trattamenti di integrazione salariale:

- Cassa integrazione ordinaria;
- Assegno ordinario;
- Cassa integrazione in deroga

per una durata massima di sei settimane, collocate nel periodo ricompreso tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021.

N.B. I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi decreto Agosto e collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 15 novembre 2020 sono imputati, ove autorizzati, alle sei settimane del presente comma.

Con riferimento alla determinazione del contributo addizionale il decreto fissa la misura dello stesso sulla base del raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello del corrispondente semestre del 2019:

a) 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, per

i datori di lavoro che hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al 20%;

b) 18% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, per i datori di lavoro che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato.

Il contributo addizionale non è dovuto dai datori di lavoro:

- che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al 20%;
- che hanno avviato l'attività di impresa successivamente al primo gennaio 2019, e dai datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dai recenti provvedimenti che dispongono la chiusura o la limitazione delle attività?.

Divieto di licenziamento

L'avvio delle procedure di licenziamento e la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo sono vietate fino al 31 gennaio 2021.

Restano altresì sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto di appalto.

Sgravio contributivo alternativo

I datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, che non richiedono i trattamenti di integrazione salariale, possono godere dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali per un ulteriore periodo massimo di quattro settimane, fruibili entro il 31 gennaio 2021. Il beneficio può essere applicato entro il limite delle ore di integrazione salariale già fruite nel mese di giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, riparametrato e applicato su base mensile.

N.B. In caso di precedente richiesta di esonero dal versamento dei contributi previdenziali, presentata ai sensi del decreto Agosto, il datore di lavoro può rinunciare per la frazione di esonero richiesto e non goduto e contestualmente presentare domanda per accedere ai trattamenti di integrazione salariale introdotti dal decreto in esame.

A cura della Redazione

Lavoro e Previdenza

Circolare INPS

Whistleblowing: chiarimenti su procedure di segnalazione e illeciti denunciabili

Arrivano dall'INPS, con la circolare n. 127 del 2020, precise indicazioni riguardo la tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito di cui all'articolo 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (c.d. whistleblowing). L'Istituto specifica ulteriormente quali condotte illecite possono essere oggetto di segnalazione e la procedura informatica da seguire per le relative segnalazioni.

L'INPS ha pubblicato la circolare n. 1267 del 6 novembre 2020 con cui interviene riguardo le tutele garantite al pubblico dipendente (c.d. **whistleblower**) che, nell'interesse dell'integrità della pubblica Amministrazione, segnali condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro.

Oggetto della segnalazione

Le **condotte illecite** comprendono non solo le fattispecie riconducibili all'elemento oggettivo dell'intera gamma dei delitti contro la pubblica Amministrazione ma anche tutte le situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontrino comportamenti impropri di un funzionario pubblico che, anche al fine di curare un interesse proprio o di terzi, assuma o concorra all'adozione di una decisione che devia dalla cura imparziale dell'interesse pubblico.

Procedura per la segnalazione di illeciti

Il dipendente che intenda segnalare condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di servizio con l'Istituto, può rappresentare l'illecito al **Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza** (RPCT) mediante l'apposita procedura informatica per la segnalazione degli illeciti.

La procedura informatizzata consente di:

- inserire in modo semplice ma dettagliato una segnalazione di illecito da parte di un dipendente dell'Istituto;
- trasmettere la segnalazione al RPCT, che la gestisce secondo le proprie competenze coinvolgendo, ove ritenuto necessario, il Direttore centrale Risorse umane e il Capo dell'Ufficio dei procedimenti disciplinari e della responsabilità amministrativa;
- garantire l'anonimato del segnalante in tutte le fasi della gestione della segnalazione. Tutte le informazioni tese all'individuazione del segnalante, inclusa la matricola, sono, infatti, cifrate. Sono fatti salvi gli obblighi di legge e di regolamenti cui non è opponibile il diritto all'anonimato;

- accertare, in presenza dei predetti obblighi di legge e regolamenti, l'identità del segnalante. Detta possibilità è riservata, in via esclusiva, al RPCT;

- rendere noto al segnalante lo stato di lavorazione della segnalazione.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

INPS, circolare 06/11/2020, n. 127

Bilancio

Documento OIC in consultazione

Rivalutazione beni d'impresa: le regole contabili da applicare

di Mario Ravaccia - Studio Gnudi e Associati

Con il documento interpretativo n. 7, la cui bozza è stata pubblicata per la consultazione, l'Organismo Italiano di Contabilità analizza il profilo tecnico contabile delle norme dettate dal decreto Agosto in materia di rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni di controllo e di collegamento. Il documento illustra gli aspetti di contabilizzazione (con riferimento sia alla misura, sia alla modalità), nonché gli effetti fiscali della rivalutazione. La consultazione pubblica è, inoltre, focalizzata sulla ricezione di commenti in merito agli effetti della normativa di rivalutazione nei bilanci consolidati redatti secondo i principi contabili nazionali.

L'art. 110 del **decreto Agosto** ha introdotto la facoltà per le società che redigono il **bilancio di esercizio** in base alle disposizioni del Codice civile, di **rivalutare i beni d'impresa** e le **partecipazioni immobilizzate** di controllo e collegamento con espressa esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa nonché dei beni in leasing non ancora riscattati.

I suddetti beni devono risultare dai bilanci di esercizio in corso al 31 dicembre 2019 (i.e. 2019 per le imprese con esercizio coincidente con l'anno solare).

Per le imprese con esercizio non coincidente con l'anno solare è ammessa la rivalutazione sempreché il bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019 sia stato approvato successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 126/2020 e a condizione che i beni d'impresa e le partecipazioni risultino dal bilancio dell'esercizio precedente.

La rivalutazione può essere effettuata **per singolo bene** e non necessariamente per categorie omogenee. Per ragioni sistematiche, si ritiene che le indicazioni di cui al documento interpretativo dell'OIC possano trovare applicazione anche alle norme di rivalutazione di cui all'art. 6-bis del D.L. n. 23/2020 (decreto Liquidità), specifiche per il **settore alberghiero**.

Leggi anche Rivalutazione beni: gratuita per gli alberghi, "differita" per gli altri

Misura e modalità di rivalutazione

La **misura massima** della rivalutazione dei beni di impresa è fissata, giusta il rinvio all'art. 11 della legge

21 novembre 2000 n. 342, nel valore effettivamente attribuibile "ai beni con riguardo alla loro consistenza, alla loro capacità produttiva, all'effettiva possibilità di economica utilizzazione nell'impresa, nonché ai valori correnti e alle quotazioni rilevate in mercati regolamentati italiani o esteri".

Il **limite alla rivalutazione** che gli amministratori e gli organi di controllo dovranno tenere in considerazione è il maggiore tra il del valore d'uso e il valore di mercato.

Nel **bilancio** in cui è eseguita la rivalutazione (i.e. 2020) gli **ammortamenti** sono calcolati sui **valori non rivalutati** in quanto la rivalutazione è un'operazione successiva al calcolo dell'ammortamento.

Le quote di ammortamento, quindi, aumenteranno solamente a partire dall'esercizio successivo a quello nel quale la rivalutazione è stata eseguita.

Il documento conferma la possibilità di ricorrere alle **tre metodologie** già note dalle precedenti edizioni della rivalutazione, anche considerato che in ogni caso il valore netto contabile resterebbe lo stesso:

1. rivalutazione del **costo storico** (valore lordo) e del relativo **fondo ammortamento**;
2. rivalutazione del **solo costo storico** (valore lordo);
3. riduzione del **fondo ammortamento**.

Le **registrazioni contabili** da eseguire secondo le diverse modalità sono le seguenti:

1. Rivalutazione del costo storico e del fondo ammortamento

Immobilizzazione	a	Diversi
		Fondo ammortamento
		Riserva rivalutazione

2. Rivalutazione del solo costo storico

Immobilizzazione	a	Diversi
		Fondo ammortamento
		Riserva rivalutazione

3. Riduzione del fondo ammortamento

Fondo Ammortamento	a	Riserva rivalutazione
--------------------	---	-----------------------

Si segnala che la diversa modalità di rivalutazione comporterà, in caso di **riconoscimento fiscale del maggior valore**, un diverso importo della **franchigia delle manutenzioni ordinarie deducibili** ai sensi dell'art. 102, comma 6 TUIR in quanto l'applicazione del 5% porterebbe a un risultato maggiore in ipotesi di incremento del costo storico (i.e. metodi n. 1 e n. 2). Il beneficio di tale vantaggio va confrontato con l'effetto negativo derivante dall'incremento dell'importo dei ricavi minimi per la verifica dello *status* di **società non**

operativa di cui all'art. 30 della legge n. 724/1994.

Gli effetti fiscali della rivalutazione

Affinché si possa beneficiare del riconoscimento fiscale della rivalutazione, occorre **versare un'imposta sostitutiva pari al 3%** del maggior valore attribuito. Giusta il rinvio all'art. 9, D.M. n. 162/2001 e all'OIC 25, l'imposta dovuta è portata a riduzione della voce di patrimonio netto cui sono state imputate le rivalutazioni eseguite.

Imposta sostitutiva a
 Riserva rivalutazione a

Debiti per imposta sostitutiva
 Imposta sostitutiva

In tal caso, nessuna fiscalità differita dovrà essere rilevata a seguito della rivalutazione in quanto i maggiori valori iscritti nell'attivo assumono valenza anche ai fini fiscali e quindi, alla data in cui è effettuata la rivalutazione, il valore contabile è pari a quello fiscale. Il documento, inoltre, ricorda che anche il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in parte, ai fini fiscali con l'applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP nella **misura del 10%**.

Qualora la riserva di rivalutazione non sia affrancata, sarà soggetta a tassazione solo in caso di distribuzione ai soci (c.d. riserva in sospensione di imposta); in merito si ricorda che ai sensi dell'art. 47, comma 1, TUIR non rientrano nel **principio di distribuzione prioritaria** le riserve in sospensione di imposta (quali appunto le riserve di rivalutazione).

In merito l'OIC richiama quanto previsto ai paragrafi 64 e 65 dell'OIC 25 ovvero la possibilità, in deroga al paragrafo 54 del medesimo OIC 25, di **non contabilizzare le imposte differite relative alla riserva** se vi sono scarse probabilità di distribuire la suddetta riserva ai soci.

Al fine di valutare la probabilità di distribuzione della riserva ai soci occorre, caso per caso, tenere conto anche dei seguenti aspetti:

- l'andamento storico di distribuzione dei dividendi e la presenza nel bilancio di altre riserve di entità tale da non richiedere l'utilizzo di riserve in sospensione ai fini della distribuzione;
- la composizione del patrimonio netto, con particolare riguardo alla presenza di altre riserve di entità rilevante, le quali hanno già scontato l'imposta.

Gli effetti della rivalutazione sui bilanci consolidati

Il documento affronta un quesito posto all'OIC in sede di elaborazione della bozza vale a dire se la rivalutazione effettuata nel bilancio d'esercizio rilevi anche

nei **bilanci consolidati** redatti secondo i principi contabili nazionali.

È di tutta evidenza, come correttamente evidenziato nella bozza, che per rispondere alla suddetta domanda occorre in via preliminare verificare:

- se i beni rivalutati nel bilancio d'esercizio siano stati rivalutati anche nel bilancio consolidato; e
- nel caso di rivalutazione di una partecipazione di controllo, se e come siano state rivalutate le attività della società controllata nel bilancio consolidato della capogruppo.

In altre parole, occorre verificare se i beni oggetto di rivalutazione nel bilancio di esercizio fossero già stati oggetto di rivalutazione nel consolidato al momento dell'allocazione della differenza positiva da annullamento ovvero la differenza tra il valore contabile della partecipazione iscritto nel bilancio d'esercizio della controllante (e di altre società del gruppo) e il valore della corrispondente frazione di patrimonio netto contabile dell'impresa controllata di pertinenza del gruppo.

In caso positivo, la rivalutazione dell'attività nel bilancio della controllata è già stata rappresentata nel bilancio consolidato e dovrà essere stornata (per la parte già compresa nel bilancio consolidato) al momento del consolidamento dei bilanci post rivalutazione.

Informativa ed entrata in vigore

L'OIC evidenzia che le società che optano per la rivalutazione dovranno darne indicazione nella **nota integrativa** unitamente alla modalità adottata per effettuarla (giusta il rinvio all'art. 5, D.M. n. 162/2001). In tal senso l'OIC richiama anche i principi contabili interessati dall'informativa per effetto della rivalutazione in parola: OIC 16, OIC 21, OIC 24, OIC 25 e OIC 28.

Il documento entrerà in vigore al momento della sua pubblicazione definitiva e lo resterà **fino a quando la norma in oggetto sarà applicabile**.

Bilancio

Fondazione OIC

Redazione del Bilancio: in consultazione il documento interpretativo delle disposizioni transitorie

L'OIC ha pubblicato in consultazione la bozza del documento Interpretativo n. 8 Legge 17 luglio 2020, n.77 "Disposizioni transitorie in materia di principi di redazione del bilancio". La norma stabilisce che a determinate condizioni, possano essere derogate le disposizioni relative alla prospettiva della continuità aziendale ma non altera il quadro normativo concernente le informazioni dovute nella Nota Integrativa e nella Relazione sulla gestione. Sul presupposto della temporaneità della pandemia in corso, lo scopo della norma è di evitare che l'applicazione dei normali criteri di valutazione, in particolare quelli concernenti la prospettiva della continuità aziendale, possa enfatizzare gli effetti negativi che l'emergenza in atto sta comportando. La Fondazione OIC invia gli interessati ad inviare eventuali osservazioni sulla bozza entro il 30 novembre 2020.

L'OIC ha pubblicato in consultazione la bozza del documento Interpretativo n. 8 Legge 17 luglio 2020, n.77 "Disposizioni transitorie in materia di principi di redazione del bilancio".

Il documento chiarisce l'applicazione dell'articolo 38-quater della Legge n. 77 al comma 2, il quale prevede che "Nella predisposizione del bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020, la valutazione delle voci e della prospettiva della continuazione dell'attività di cui all'articolo 2423-bis, primo comma, numero 1), del codice civile può comunque essere effettuata sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio di esercizio chiuso entro il 23 febbraio 2020. Le informazioni relative al presupposto della continuità aziendale sono fornite nelle politiche contabili di cui all'articolo 2427, primo comma, numero 1), del codice civile anche mediante il richiamo delle risultanze del bilancio precedente. Restano ferme tutte le altre disposizioni relative alle informazioni da fornire nella nota integrativa e alla relazione sulla gestione, comprese quelle relative ai rischi e alle incertezze derivanti dagli eventi successivi, nonché alla capacità dell'azienda di continuare a costituire

un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito".

La norma stabilisce che a determinate condizioni, possano essere derogate le disposizioni relative alla prospettiva della continuità aziendale ma non altera il quadro normativo concernente le informazioni dovute nella Nota Integrativa e nella Relazione sulla gestione. Sul presupposto della temporaneità della pandemia in corso, lo scopo della norma è di evitare che l'applicazione dei normali criteri di valutazione, in particolare quelli concernenti la prospettiva della continuità aziendale, possa enfatizzare (con evidenti conseguenze pro-cicliche) gli effetti negativi che l'emergenza in atto sta comportando.

Ambito di applicazione della norma

Nel documento interpretativo l'OIC chiarisce che la norma si rivolge esclusivamente alle imprese che adottano i principi contabili nazionali facendo esplicito richiamo all'articolo 2423 bis del Codice Civile e pertanto restano escluse dalla disposizione del decreto le società che adottano i principi contabili internazionali. Inoltre l'OIC ha espressamente indicato che le disposizioni dell'Interpretativo debbano essere estese anche ai bilanci consolidati. Sarebbe infatti illogico che una società rediga il bilancio d'esercizio in continuità, avvalendosi della deroga prevista dalla norma, e nel contempo dichiarare nel proprio bilancio consolidato l'assenza di continuità aziendale.

La facoltà di deroga deve essere esercitata per i bilanci in corso al 31 dicembre 2020 (ad esempio i bilanci che chiudono al 31 dicembre 2020 oppure al 30 giugno 2021). Il tenore letterale dell'art. 38-quater sembra non prevedere la possibilità di deroga per i bilanci chiusi successivamente al 23 febbraio ma non in corso al 31 dicembre 2020. Si pensi, ad esempio, a quelli che chiudono al 30 giugno 2020. In assenza di uno specifico riferimento normativo per tali bilanci, si è ritenuto che si possa applicare in via analogica quanto previsto dal comma 2 della norma.

Modalità di applicazione della norma

Nel documento di legge che: "Nei bilanci degli esercizi chiusi in data successiva al 23 febbraio 2020 e prima del 31 dicembre 2020 (ad esempio al 30 giugno 2020) e nei bilanci degli esercizi in corso al 31 dicembre 2020 (ad esempio chiusi al 31 dicembre 2020, ovvero al 30 giugno 2021) la società può avvalersi della deroga se nell'ultimo bilancio approvato (ad esempio chiuso al 30 giugno 2019, al 31 dicembre 2019 ovvero al 30 giugno 2020) la valutazione delle voci è stata fatta nella prospettiva della continuazione dell'attività in applicazione del paragrafo 21 oppure del paragrafo 22 dell'OIC 11. Può inoltre avvalersi della deroga qualora nel predisporre il bilancio dell'esercizio precedente la società si sia avvalsa della deroga prevista dal comma 1 dell'articolo 38-quater della Legge 17 luglio 2020 n. 77 o della deroga prevista dalla precedente norma di cui all'articolo 7 della Legge del 5 giugno 2020 n. 40 in tema di "Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio" in vigore fino al 18 luglio 2020. Non è invece possibile usufruire della deroga se nel precedente bilancio approvato la società abbia dichiarato di trovarsi nelle condizioni descritte dal paragrafo 23 oppure dal paragrafo 24 dell'OIC 11. Nel caso in cui la società si avvalga della deroga, il bilancio è redatto applicando tutti i principi contabili in vigore ad eccezione dei paragrafi 23 e 24 dell'OIC 11 e del paragrafo 59 c) dell'OIC 29".

L'OIC ritiene che il riferimento alla valutazione delle voci sembra trarre origine dall'esigenza di dare risalto all'aspetto valutativo che potrebbe essere compromesso da problemi di continuità dovuti all'emergenza in corso piuttosto che estendere la portata della norma. Tale interpretazione inoltre è coerente con la struttura della norma stessa che fa riferimento agli aspetti valutativi connessi al tema della continuità aziendale, mentre nella seconda parte si focalizza sugli aspetti prettamente informativi riconducibili alla continuità aziendale.

Nota integrativa

La disposizione normativa non altera il quadro normativo concernente le informazioni dovute nella Nota Integrativa e nella Relazione sulla

gestione. Al di là delle deroghe definite nelle modalità applicative occorre fornire in nota integrativa non solo informativa circa la scelta fatta dall'impresa di avvalersi della deroga della norma, ma anche un quadro aggiornato circa la capacità dell'azienda, alla data di approvazione del bilancio da parte degli amministratori, di continuare ad operare nel prossimo futuro. Al riguardo le informazioni relative alle situazioni di significativa incertezza di cui al paragrafo 22 dell'OIC 11 sono particolarmente rilevanti. Data la rilevanza che possono assumere queste informazioni, si è deciso di riportarne il contenuto anche all'interno dell'Interpretativo.

Termini della consultazione

La Fondazione OIC invia gli interessati ad inviare eventuali osservazioni sulla bozza entro **il 30 novembre 2020** all'indirizzo e-mail staffoic@fondazioneoic.it.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Fondazione OIC, Bozza documento Interpretativo n. 8, novembre 2020

Finanziamenti

Voucher fino a 500 euro

Bonus PC e internet: invio delle domande dal 9 novembre

di Roberta De Pirro - Morri Rossetti e Associati

Ai blocchi di partenza il bonus per PC e internet. Le famiglie, con ISEE fino a 20.000 euro, possono beneficiare dal 9 novembre del voucher fino a 500 euro per ottenere uno sconto sul prezzo dei canoni di connessione ad internet in banda ultra larga, per un periodo di almeno 12 mesi, nonché per la fornitura di tablet o personal computer. L'obiettivo della misura, messa in campo dal Governo, è sostenere le famiglie a basso reddito che vogliono migliorare la loro connessione o acquistare dispositivi elettronici necessari per lo svolgimento della didattica a distanza e dello smart working, specialmente durante il lockdown causato dall'epidemia di Coronavirus. Come si presenta la domanda?

Dal 9 novembre 2020 è possibile richiedere il voucher previsto dal **bonus PC e internet**. Secondo quanto indicato nel decreto 7 agosto 2020, del Ministero dello Sviluppo Economico, alle famiglie con ISEE inferiore a 20.000 euro è riconosciuto un **contributo massimo di euro 500**, sotto forma di sconto sul prezzo di vendita dei canoni di connessione ad internet in banda ultra larga per un periodo di almeno 12 mesi e, ove, presenti, dei relativi servizi di attivazione, nonché per la fornitura dei relativi dispositivi elettronici (CPE) e di un **tablet o un personal computer**.

Il bonus è stato messo in campo dal Governo per colmare il "digital divide" in Italia, sostenendo le famiglie a basso reddito che vogliono migliorare la loro connessione o acquistare dei dispositivi elettronici, che specialmente durante il lockdown, causato dal **Covid-19**, si sono rivelati essenziali per lo svolgimento della **didattica a distanza** e dello **smart working**. **Leggi anche** [Scattano i lockdown territoriali nelle zone a rischio elevato. Con quali divieti e limitazioni?](#)

Requisiti

Oltre all'ISEE inferiore a euro 20.000, l'altro requisito richiesto per fruire del bonus è essere o **privi di connessione internet** o averne una di **velocità inferiore a 30 Mbps** (come l'Adsl). Precisamente, si deve trattare di connessioni con almeno 30 Megabit in download e 15 Megabit in upload. Non solo: devono anche avere una banda minima garantita di rispettivamente 15 e 7,5 Megabit.

Inoltre, l'utente dovrà passare alla **connessione migliore disponibile**. Per esempio, se è coperto da un operatore che dà 1 Gigabit e da uno che arriva a 30 Mbps dovrà scegliere la prima offerta. Infatti, viene disposto che è ammessa la possibilità di stipulare un nuovo contratto di connessione utilizzando il valore del contributo che residua al momento del recesso dal precedente contratto stipulato avvalendosi del contributo, purché il nuovo contratto garantisca livelli di servizio pari almeno a quelli previsti da quello precedente

e senza che il recesso da quest'ultimo comporti costi a carico del beneficiario.

E' riconosciuto un solo contributo per ciascun **nucleo familiare** presente nella **medesima unità abitativa**.

Nel caso in cui l'unità abitativa sia servita da più di un'infrastruttura a banda ultra larga, i beneficiari del contributo devono stipulare contratti per i servizi di massima velocità di connessione ivi disponibili, potendo a tal fine rivolgersi sia all'operatore che gli fornisce il servizio tramite il contratto vigente al momento della richiesta del contributo, sia ad altro operatore. Il contributo **non può essere concesso** per l'attribuzione del solo tablet o personal computer, in assenza della sottoscrizione di contratti di connessione.

Registrazione degli operatori e delle relative offerte commerciali

Gli operatori che forniscono, a qualsiasi titolo, servizi internet su reti a banda larga ad almeno 30 Mbit/s in download, che intendano offrire i servizi di connettività nell'ambito del Piano voucher per famiglie meno abbienti, devono **isciversi** in un **apposito elenco**, a partire da trenta giorni dalla data di operatività di un portale telematico messo a disposizione da Infratel Italia S.p.a.

Ai fini dell'iscrizione all'elenco, gli operatori siglano un'apposita **convenzione con Infratel Italia S.p.a.** e dichiarano, sotto la propria responsabilità, di essere in possesso dei titoli necessari per l'erogazione dei servizi di comunicazione e che le offerte commerciali da essi proposte ai beneficiari del contributo sono conformi ai livelli di servizio individuati dalla norma. Essi sono tenuti altresì a dichiarare, sotto la propria responsabilità, che tali **offerte commerciali** sono, per l'aspetto relativo ai **servizi di connessione**, le medesime o migliorative, sotto il profilo della durata, dei servizi e dei prezzi offerti, rispetto a quelle rivolte per gli stessi livelli di servizio alla generalità degli utenti, nonché che i **dispositivi abbinati all'offerta**, tablet o personal computer, soddisfino i requisiti minimi richiesti.

La registrazione nell'elenco è subordinata al buon esito delle verifiche effettuate da Infratel Italia S.p.a. rispetto a quanto dichiarato dagli operatori interessati e alla documentazione dagli stessi fornita

Come richiedere il bonus

Per ottenere il voucher, il beneficiario deve presentare presso un qualsiasi canale di vendita reso disponibile

dagli operatori che si sono registrati nel predetto elenco, un'apposita **richiesta** corredata dal proprio **documento di identità** da una dichiarazione sostitutiva attestante che il **valore dell'ISEE** relativo al nucleo familiare di cui fa parte non supera 20.000 euro e che i componenti dello stesso nucleo, per la medesima unità abitativa, non hanno già fruito del contributo.

Spett.le
Operatore _____

Oggetto: Domanda di ammissione al contributo piano "Voucher Banda ultralarga" per le famiglie a basso reddito.

Codice Offerta: _____
La/i sottoscritt/a _____
nata/o _____ a _____ residente a _____ Provincia _____
_____ n. scala _____ INTERNO _____ PALAZZINA _____ in via _____
CODICE FISCALE _____

con la presente chiede a codesto spettabile Operatore di poter beneficiare del contributo previsto dal "Piano voucher per le famiglie meno abbienti" aderendo all'offerta con codice _____.

A tal fine, consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto prescritto dall'art. 76 del succitato D.P.R. 445/2000 e che, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000).

DICHIARA

☐ che nell'unità abitativa del nucleo familiare a cui appartiene non è attivo alcun servizio di connettività con velocità pari ad almeno 30 Mbit/s;
☐ di voler utilizzare il modem/router fornito dall'Operatore;
☐ o, *in alternativa*, di voler acquistare/utilizzare modem/router di propria scelta;
☐ che il reddito ISEE del nucleo familiare a cui appartiene è inferiore a 20.000 euro.

Dichiara, inoltre, di aver ricevuto l'informativa relativa al trattamento dei dati personali di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati - Reg. UE n. 2016/679 e di essere stato informato circa i diritti riconosciuti agli interessati del trattamento ai sensi degli artt. 15-22, 34, 77, 79 del predetto regolamento e che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Data _____

Firma del dichiarante (per esteso e leggibile) _____

Alla dichiarazione va allegato:
1. fotocopia di un documento di identità in corso di validità;
2. fotocopia del codice fiscale;
3. il contratto già in essere con profilo di servizio inferiore a 30 Mbit/s (se presente)

L'operatore, per ogni richiesta di contributo ricevuta, inserisce sul portale telematico messo a disposizione da Infratel Italia S.p.a.:

- a) il **codice fiscale** e gli estremi del documento d'identità del beneficiario;
- b) la **dichiarazione** relativa al valore dell'ISEE del proprio nucleo di appartenenza;
- c) il **codice identificativo** dell'offerta cui il beneficiario intende aderire;
- d) le **caratteristiche** tecniche del **tablet** o del **PC** incluso nell'offerta;
- e) copia del contratto stipulato con il beneficiario.

L'operatore, una volta attivato il servizio di connessione ad internet presso l'unità abitativa del beneficiario, trasmette, il **verbale di consegna** firmato dal beneficiario, da cui emerge l'avvenuta attivazione del servizio e l'avvenuta consegna del tablet o del PC, nonché il documento di attestazione del livello di servizio misurato.

Entro sessanta giorni dal ricevimento della documentazione, **Infratel Italia S.p.a.** provvede a versare sul

conto dedicato dell'operatore l'ammontare totale del contributo per ciascun beneficiario, al netto della trattenuta del 5%, a garanzia del corretto svolgimento delle attività di erogazione del servizio. La somma trattenuta a titolo di garanzia sarà restituita, previo espletamento delle opportune verifiche da parte di Infratel Italia S.p.a. e, in ogni caso, entro il termine del periodo di vigenza del Piano disciplinato dal presente decreto.

Controlli e cause di revoca

Il Ministero dello Sviluppo Economico, avvalendosi a tal fine di Infratel Italia S.p.a., procede alla verifica a campione della sussistenza dei requisiti necessari per beneficiare del contributo, nonché della **veridicità e correttezza** delle **offerte commerciali** dei fornitori di servizi di connessione ad internet a banda ultra larga, anche al fine di notificare gli esiti di tali verifiche alle autorità competenti.

I soggetti ammessi al contributo nei confronti dei quali venga accertata l'**insussistenza dei requisiti** richiesti dalla norma decadono dal beneficio loro riconosciuto.

Finanziamenti

Da Infocamere

Web SiBonus: la piattaforma di Infocamere per la cessione del credito d'imposta

InfoCamere comunica l'attivazione della piattaforma web SiBonus da parte della società del sistema camerale per l'innovazione digitale, al fine di aiutare imprese e cittadini per ottenere le risorse del Superbonus e Sismabonus. L'iniziativa prenderà l'avvio dal Nord-Est in collaborazione con Unioncamere Veneto, in veste di promotrice delle opportunità offerte dalla piattaforma alle PMI del territorio.

Con un comunicato stampa Infocamere comunica di aver attivato la piattaforma web SiBonus, un aiuto a imprese e cittadini per ottenere le risorse del Superbonus e Sismabonus.

Al fine di facilitare la circolazione di liquidità nel mercato per stimolare e supportare la ripresa; promuovere la diffusione della cessione del credito, è stata messa a disposizione di imprese e cittadini una **piattaforma online** semplice, sicura e trasparente con la garanzia dell'esperienza in digitale di uno dei principali player pubblici del Paese.

Il credito d'imposta è un qualsiasi credito che il contribuente vanta nei confronti dello Stato che può essere utilizzato per compensare eventuali debiti nei confronti dell'erario, per il pagamento dei tributi e, quando ammesso, se ne può chiedere il rimborso nella dichiarazione dei redditi. Con il Decreto Rilancio, il governo ha introdotto un'importante novità, consentendo ai soggetti fisici o giuridici la possibilità di cedere a terzi il credito d'imposta maturato a seguito di interventi di ristrutturazione, riqualificazione energetica e messa in sicurezza sismica (i c.d. Superbonus 110%, Ecobonus, Sismabonus, bonus ristrutturazione e bonus facciate). Sulla piattaforma **sibonus.infocamere.it** sarà possibile:

- alle PMI e ai titolari di crediti fiscali di **cedere** tali crediti per ricavare liquidità immediata;
- ai soggetti interessati al loro acquisto, di **valutare** le diverse opportunità e **completare la transazione** in modo sicuro, semplice e affidabile.

L'iniziativa prenderà l'avvio dal Nord-Est in collaborazione con Unioncamere Veneto, in veste di promotrice delle opportunità offerte dalla piattaforma alle PMI del territorio.

Il Presidente di Infocamere **Lorenzo Tagliavanti** ha dichiarato che "Forte della sua esperienza nel campo

della digitalizzazione di processi e servizi per le imprese, InfoCamere punta a dare un sostegno concreto alle imprese di una filiera strategica in questa difficile fase di ripresa delle attività, e ad aumentare le opportunità per i cittadini contribuenti di sfruttare con fiducia le agevolazioni varate dal governo. I dati elaborati dai bilanci depositati nel 2019 presso il Registro delle Imprese evidenziano da parte delle società di capitale italiane una capacità di compensazione di crediti tributari superiore ai 50 miliardi di Euro. Un'enorme potenziale leva economica che, se rapidamente attivata, potrà contribuire a rilanciare i consumi delle famiglie e il fatturato delle imprese. In uno scenario in cui hanno già iniziato a muoversi realtà di medio-grandi dimensioni, il nostro obiettivo, come società al servizio del sistema camerale, è di rendere più accessibile questo mercato alle piccole realtà imprenditoriali, creando le condizioni perché queste possano recuperare l'operatività a lungo frenata dall'emergenza sanitaria".

il Presidente di Unioncamere Veneto, **Mario Pozza** ha dichiarato che "Il Super Bonus 110 approvato con il Decreto Rilancio rappresenta un grande opportunità per le imprese che può dare un impulso positivo all'intero sistema economico. E questo vale, in particolare per il Veneto, che come sottolineano i dati è caratterizzato da un'elevata anzianità di costruzione degli edifici residenziali che per il 72% hanno almeno 40 anni di età e questo interessa anche i molti capannoni abbandonati che possono essere riqualificati con questo provvedimento. Molto spesso, però, i decreti del Governo faticano ad arrivare a terra per l'enorme mole di burocrazia che ne appesantisce e rallenta gli effetti positive. Con questo portale vogliamo "sburocratizzare" il Super Bonus 110% e creare così le condizioni per produrre uno stimolo significativo ai consumi delle famiglie e alle attività d'impresa in chiave di sostenibilità ambientale e sicurezza e facilitando la circolazione delle risorse attivate dagli incentivi fiscali".

L'iniziativa prevede il **supporto** della controllata Iconto srl in veste di istituto di pagamento per la gestione dei flussi finanziari e si realizzerà in partnership con Sinloc S.p.A. (società di consulenza e investimento che ha nel proprio azionariato dieci fondazioni bancarie).

A cura della Redazione

Finanziamenti

In Gazzetta Ufficiale

Fondo per la filiera della

ristorazione: stabiliti i criteri e le modalità di gestione

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, che stabilisce i criteri e modalità di gestione del Fondo per la filiera della ristorazione che è finalizzato alla erogazione di un contributo a fondo perduto ed ha il fine di sostenere la ripresa e la continuità dell'attività degli esercizi di ristorazione ed evitare gli sprechi alimentari attraverso l'utilizzo ottimale delle eccedenze anche causate da crisi di mercato. Il contributo è riconosciuto per l'acquisto, effettuato dopo il 14 agosto 2020 e comprovato da idonea documentazione fiscale, di prodotti di filiere agricole e alimentari, inclusi quelli vitivinicoli, anche DOP e IGP, valorizzando la materia prima di territorio. La data di presentazione della domanda sarà fissata con successivo provvedimento del Ministero.

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 277 del 6 novembre 2020 il decreto 27 ottobre 2020 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, recante "Criteri e modalità di gestione del **Fondo per la filiera della ristorazione** istituito ai sensi dell'articolo 58 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

Finalità e ambito di applicazione

Il Fondo per la filiera della ristorazione è finalizzato alla erogazione di un **contributo a fondo perduto** ed ha il fine di sostenere la **ripresa e la continuità dell'attività degli esercizi di ristorazione** ed evitare gli sprechi alimentari attraverso l'utilizzo ottimale delle eccedenze anche causate da crisi di mercato.

Il presente decreto stabilisce in particolare:

- i criteri per la concessione dell'aiuto individuale ai soggetti beneficiari e la relativa entità dello stesso;
- la procedura per l'ammissione all'aiuto;
- i criteri di verifica e le modalità per garantire il rispetto del limite massimo dell'aiuto.

Risorse disponibili

Per l'anno 2020 le risorse del Fondo ammontano a **600 milioni di euro** che costituisce limite di spesa. Il contributo è riconosciuto per l'acquisto, effettuato **dopo il 14 agosto 2020** e comprovato da idonea documentazione fiscale, di prodotti di filiere agricole e alimentari, inclusi quelli vitivinicoli, anche DOP e IGP, **valorizzando la materia prima di territorio**. Per prodotti di filiere alimentari si intendono anche i prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

Procedura di richiesta del contributo

Il soggetto beneficiario dovrà richiedere il contributo, attraverso il **portale della ristorazione** o attraverso

gli sportelli del concessionario, mediante inserimento o presentazione della richiesta di accesso al beneficio completa dei dati richiesti, ivi inclusa copia del versamento dell'importo di adesione all'iniziativa di sostegno, effettuato tramite bollettino di pagamento, fisico o digitale, come determinato dalla normativa. L'accettazione della domanda sarà subordinata alle verifiche che il concessionario effettua per conto del Ministero sulla corrispondenza partita IVA-codice Ateco così come indicati dal soggetto beneficiario.

La data di presentazione della domanda sarà fissata con provvedimento del Ministero.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, decreto 27/10/2020 (Gazzetta Ufficiale 06/11/2020, n. 277)

Finanziamenti

Dal MISE

Economia Circolare: consegna delle domande a partire dal 10 dicembre

Il Ministero dello Sviluppo economico ha prorogato al 10 dicembre 2020 la presentazione delle domande per ottenere il contributo relativo ai progetti di ricerca e sviluppo per la riconversione produttiva nell'ambito dell'economia circolare. La procedura di pre-compilazione delle domande e degli allegati sarà disponibile dalle ore 12,00 del 30 novembre 2020. Il decreto prevede inoltre un aumento delle risorse a disposizione per l'agevolazione dei progetti realizzati nel territorio della Regione Piemonte.

Il Ministero dello Sviluppo economico ha pubblicato il decreto con cui proroga il termine per la presentazione delle domande per ottenere il contributo in favore di progetti di ricerca e sviluppo, per la riconversione produttiva nell'ambito **dell'economia circolare**.

La **procedura di pre-compilazione** delle domande e degli allegati sarà disponibile **dalle ore 12,00 del 30 novembre 2020**, mentre le domande dovranno essere presentate **a partire dal 10 dicembre**. Le imprese dovranno allegare alla domanda, tra l'altro, l'attestazione di disponibilità alla concessione del finanziamento, prevista per l'accesso al FRI come specificato nel decreto direttoriale 5 agosto 2020.

Ambito oggettivo

L'intervento del Fondo per la crescita sostenibile per

i progetti di ricerca e sviluppo nell'ambito dell'economia circolare, sostiene la ricerca, lo sviluppo e la sperimentazione di soluzioni innovative per l'utilizzo efficiente e sostenibile delle risorse, con la finalità di promuovere la riconversione delle attività produttive verso un modello di economia circolare in cui il valore dei prodotti, dei materiali e delle risorse è mantenuto quanto più a lungo possibile, e la produzione di rifiuti è ridotta al minimo.

Il decreto prevede, per l'agevolazione dei progetti realizzati nel territorio **della Regione Piemonte**, l'aumento delle risorse a disposizione e precisamente:

- 2 (due) milioni di euro per la concessione dei finanziamenti agevolati, a valere sul FRI;
- 800 mila (ottocentomila) euro per la concessione dei contributi alla spesa.

Ambito oggettivo

Possono presentare la domanda le **imprese di qualsiasi dimensione** che esercitano attività industriali, agroindustriali, artigiane, di servizi all'industria e centri di ricerca, che presentano progetti singolarmente o in forma congiunta.

Per i soli progetti congiunti, sono ammessi anche gli organismi di ricerca, pubblici e privati, in qualità di co-proponenti.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Ministero dello Sviluppo Economico, decreto 06/11/2020

Finanziamenti

Nuovi fondi nella legge di Bilancio 2021

Bonus mobilità: si riparte dal 9 novembre

Apri nuovamente la piattaforma per richiedere il bonus mobilità. Non si tratta di un nuovo click day: la riattivazione della piattaforma, dal 9 novembre e fino al 9 dicembre 2020, consentirà di sapere esattamente le risorse necessarie per soddisfare tutte le richieste che non hanno ottenuto il rimborso. I fondi saranno inseriti, probabilmente, nella legge di Bilancio 2021 e i rimborsi dovrebbero essere erogati nei primi mesi del 2021. Lo ha comunicato il Ministro dell'Ambiente, Andrea Costa. La nuova finestra sarà riservata a tutti quelli che hanno già acquistato una bicicletta o un monopattino o altri mezzi alternativi di micromobilità elettrica o hanno già sottoscritto gli abbonamenti a servizi di mobilità in sharing (escluse le automobili) tra il 4 maggio e il 2 novembre e che sono stati esclusi dal click day del 3-4 novembre.

Nuova chance per ottenere il **bonus mobilità**. A partire dal **9 novembre** e fino al 9 dicembre 2020 sarà di nuovo attiva la piattaforma www.buonomobilita.it per richiedere il contributo.

Lo ha annunciato il Ministro dell'Ambiente Andrea Costa, avvertendo che non si tratta di un nuovo click day dopo quello del 3-4 novembre.

Secondo quanto dichiarato dal Ministro, i **rimborsi** saranno **assicurati a tutti** a prescindere dalla data di acquisto e dal momento di immissione dei dati sulla piattaforma.

La **riattivazione dalla piattaforma**, spiega il Ministro, è finalizzata a conoscere esattamente le risorse necessarie per soddisfare tutte le richieste relative agli acquisti effettuati tra il 4 maggio e il 2 novembre che non hanno ottenuto il rimborso nel click day del 3-4 novembre.

I fondi saranno inseriti probabilmente nella **legge di Bilancio 2021** e i rimborsi dovrebbero essere erogati nei primi mesi del 2021 (tra gennaio e febbraio, secondo quanto indicato dal Ministro Costa).

Leggi anche Bonus mobilità: come presentare la domanda

A chi è riservata la riapertura

La riapertura della piattaforma è riservata a tutti quelli che hanno **già acquistato una bicicletta** o un **monopattino** o altri mezzi alternativi di micromobilità elettrica o hanno già sottoscritto di abbonamenti a servizi di mobilità in sharing (escluse automobili) tra il **4 maggio e il 2 novembre** esclusi dal click day del 3-4 novembre.

Dal 9 novembre al 9 dicembre, quindi, chi non è riuscito a ottenere il rimborso, potrà di nuovo accedere alla piattaforma www.buonomobilita.it e caricare i propri dati personali e la fattura o lo scontrino parlante.

Cosa ricordare

Con la riapertura della piattaforma per prenotare il rimborso, sembra il caso di ricordare che il bonus mobilità - pari al **60% della spesa sostenuta**, fino ad un massimo di **500 euro** - può essere richiesto una sola volta e per l'acquisto di un solo bene o servizio tra quelli di seguito elencati:

- biciclette nuove o usate, sia tradizionali che a pedalata assistita;
- handbike nuove o usate;
- veicoli nuovi o usati per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica, di cui all'articolo 33-bis del D.L. 162/2019, convertito con modificazioni dalla legge 8/2020 (es. monopattini, hoverboard, segway);

- servizi di mobilità condivisa a uso individuale (esclusi quelli mediante autovetture).

Il rimborso può essere richiesto anche per **acquisti** effettuati (tra il 4 maggio e il 2 novembre) **on line**, anche da **aziende straniere**, purché sia stata emessa la fattura o altra documentazione commerciale valida ai fini fiscali (cfr. FAQ pubblicate sul sito www.minambiente.it/buono-mobilita).

Il buono può essere richiesto dai residenti nei capoluoghi di Regione, nei capoluoghi di Provincia, nei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti e nei comuni delle Città metropolitane.

Per chi ha ottenuto il buono

Per chi nel click day del 3-4 novembre è riuscito ad ottenere il rimborso di quanto speso (per gli acquisti effettuati dal 4 maggio 2020 al 2 novembre 2020), riceverà l'importo dovuto sul proprio **conto corrente** (entro **10 giorni lavorativi**, secondo quanto dichiarato dal Ministro Costa).

Per chi invece ha generato il **voucher** (per gli acquisti effettuati dal 3 novembre 2020), si ricorda che il voucher dovrà essere **speso entro 30 giorni** (anche online), esclusivamente presso gli esercenti accreditati (l'elenco è disponibile sull'applicazione web www.buonomobilita.it).

Se non verrà utilizzato entro detto termine, sarà annullato.

A cura della Redazione

Wolters Kluwer Italia S.r.l. si impegna con scrupolosa attenzione nell'elaborazione e nel costante aggiornamento dei testi della presente opera. Resta comunque inteso che spetta al cliente controllare, verificare la correttezza e la completezza delle informazioni acquisite con la consultazione dell'opera ed il loro aggiornamento. Wolters Kluwer Italia S.r.l. non potrà, in ogni caso, essere ritenuta responsabile per danni di qualsiasi genere (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sanzioni di qualunque natura, perdite di profitto e/o di produttività, danni all'immagine, richieste di danni a titolo di responsabilità professionale) che il cliente e/o terzi possano subire in ragione di e/o derivanti dai testi riprodotti all'interno della presente opera.